

la Pazienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2009 105















DIRITTO PENALE





DIRETTORE RESPONSABILE
Mauro RONCO

COMITATO DI REDAZIONE

Luigi CHIAPPERO

Anna CHIUSANO

Stefano COMMODO

Paolo DAVICO BONINO

Vincenzo ENRICHENS

THE CHEO ENTRICIPED V

Giulia FACCHINI

Silvana FANTINI

Guido JORIO

Pier Giuseppe MONATERI

Davide MOSSO

Elena NEGRI

Carlo PAVESIO

Fabio Alberto REGOLI

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE Studio Beta

FOTOCOMPOSIZIONE

Smile Grafica - TO

STAMPA

GRAFICA PIEMONTESE - Volpiano (TO)

Le fotografie sono tratte dal libro II mondo di Golia edito da Grafiche Alfa Editrice nel 1968, editrice della quale non si è più trovato riferimento

Editoriale di Mauro Ronco

4 L'impegno attuale dell'avvocatura

Problemi dell'avvocatura: identità dell'avvocato e suo statuto deontologico

6 Ouale avvocato vogliamo essere? di Elena Negri

- 10 Diritto societario e deontologia: appunti (testo della Relazione tenuta alla Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce all'Incontro di Deontologia dell'11.6.2009) di Paolo Montalenti
- 13 Conflitti di interessi e incompatibilità dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia societaria (testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 15.7.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia) di Mario Napoli
- 18 L'avvocato nell'universo della comunicazione (testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 13.10.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia) di Mario Napoli
- 21 L'avvocato nell'universo della comunicazione (testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 13.10.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia) di Mauro Ronco
- 23 Patrocinio a spese dello Stato e pignoramento presso terzi: aspetti deontologici di Michele Carpano
- 24 Quello che l'avvocato civilista non può non sapere del processo penale e... viceversa di Roberta Di Maggio
- 26 Illecito penale e illecito deontologico (Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia dell'11.11.2009) di Oliviero Dal Fiume
- 28 Autonomia del procedimento disciplinare e rilevanza pregiudiziale del procedimento penale. Sospensione del procedimento disciplinare. Decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare (Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia dell'11.11.2009) di Domenico Sorrentino

Problemi dell'avvocatura: previdenza forense

- 31 Previdenza forense. Il 01.01.2010 è entrata in vigore la riforma di Pietro Cecchin, Pier Navino Passeri, Guglielmo Preve Delegati a Cassa Forense per il Distretto del Piemonte-Valle d'Aosta
- 33 Diritti e doveri dell'iscritto all'Albo nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 28.10.2009) di Domenico Sorrentino
- 35 "Associazione avvocati Fulvio Croce": un appello per sostenere i Colleghi meno fortunati e le loro famiglie di Mauro Ronco

Tariffa forense

36 Accordi sul compenso e patto di quota lite (Relazione tenuta all'incontro del 25.09.2009) di Guglielmo Preve

Note sulla giurisdizione nel Distretto di Torino

38 Omicidi di prossimità nel distretto di Torino 1997-2007 di Mauro Ronco

Storia dell'avvocatura

42 Lo stato degli studi italiani sulla storia delle professioni forensi in un convegno del C.N.F. (18-19 settembre 2009) di Francesco Aimerito

45 Dalla Commissione Informatica

Dai colleghi

- 46 Il ricino di Giona di Giuseppe Volante
- 48 In risposta all'avvocato Romana Vigliani di Sergio Badellino

Dalla Camera Penale

- 49 Congresso Straordinario delle Camere Penali. 2-3-4 ottobre 2009 de Il direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano"
- 51 Un ricordo di Maurizio Laudi di Luigi Chiappero
- 52 In ricordo di un amico. Introduzione del Presidente dell'Ordine in ricordo del dottor Maurizio Laudi. Conferenza Nazionale sul Patrocinio a carico dello Stato Torino. Torino, 26 settembre 2009

53 Ouote d'iscrizione







Editoriale

nno trascorso è stato segnato dal grande impegno speso dall'avvocatura unita per l'approvazione di una legge professionale che risponda alle esigenze di una professione moderna.

In questa sede non intendo scendere all'esame del merito della proposta di legge approvata in data 18 novembre 2009 in Commissione Giustizia del Senato, sulla falsariga di un disegno riformatore cui hanno contribuito tutte le componenti vive dell'avvocatura, dal Consiglio Nazionale Forense all'Organismo Unitario (OUA), alla quasi totalità degli Ordini territoriali e alle più importanti Associazioni forensi, dall'Unione delle Camere Penali all'Unione delle Camere Civili. all'Associazione degli avvocati familiaristi (AIAF).

Mi preme soltanto svolgere due considerazioni: la prima, per soddisfare a un debito di giustizia, desidero dare atto al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Unitario e ai loro Presidenti, Guido Alpa e Maurizio De Tilla, dell'impegno operoso e tenace volto a che l'avvocatura si presentasse unita di fronte alle forze politiche con un progetto moderno e articolato di riforma. Un ringraziamento particolare va doverosamente al rappresentante piemontese nel CNF, avvocato Alessandro Bonzo, per aver diretto i lavori della speciale Commissione consiliare, integrata dai rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni, che ha definito i termini normativi di una proposta necessaria alla promozione dell'avvocatura italiana.

La seconda considerazione concerne l'iter parlamentare della riforma, che si trova ancora in una fase lontana dalla conclusione. Come noto, la proposta di legge è in discussione al Senato della Repubblica; il passaggio successivo sarà alla Camera dei Deputati. Dopo l'esame condotto in Commissione Giustizia e la redazione di un testo da parte del Comitato ristretto all'uopo nominato, la Commissione ha licenziato, per la discussione in Aula, un testo assai meditato, che ha ricevuto ampie adesioni da parte dei rappresentanti di tutti gli schieramenti politici.

Anche se, come sempre accade, non ogni punto della riforma ha trovato la condivisione di tutti e anche se, come ovvio, ogni cosa è migliorabile, occorre dire che le più importanti esigenze di rinnovamento sono state accolte.

Valga al riguardo sottolineare l'importanza del co. 7 dell'art. 2, ove è previsto che "Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata".

Sono, poi, state riconosciute le specializzazioni; sono state disciplinate, in conformità ai dettami del vigente codice deontologico, le modalità delle informazioni degli avvocati ai terzi sull'esercizio della professione; è stato ribadito l'obbligo della formazione continua; l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile; la vincolatività degli onorari minimi previsti dalle tariffe approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF; il divieto di accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia; è stato statuito il principio dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per la permanenza dell'iscrizione all'albo; è stata disciplinata in modo rigoroso l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori; è stato ribadito con chiarezza il principio ordinistico; è stato disciplinato in modo serio il tirocinio professionale e in modo articolato il processo di valutazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; è stato profondamente rinnovato il procedimento disciplinare, secondo modalità che tengono conto dei principi del "giusto processo".

Orbene, mentre, in un primo tempo, sembrava che il plenum del Senato avrebbe preso in esame con tempestività il testo approvato dalla Commissione, improvvisamente sono comparse delle difficoltà a calendarizzare la trattazione di questa importante riforma, sì che v'è da temere fortemente che, nel frattempo, prendano nuovo vigore le potenti forze che ostacolano la sua approvazione. Va al riguardo detto che, pochi giorni prima del voto della Commissione, i più significativi "poteri forti" del nostro paese ebbero a inviare un messaggio al Presidente del Senato, ai Capigruppo del PDL e del PD del Senato e ai Relatori della legge, nonché un altro simile messaggio al Ministro di Giustizia e ad altri Ministri della Repubblica, in cui esprimevano la drastica opposizione delle associazioni al testo in corso di approvazione in Commissione. L'unità dei "poteri forti" contro la riforma del-



l'avvocatura è significativa: hanno sottoscritto i messaggi i Presidenti dell'ABI; della AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane): dell'ANIA (Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici); dell'Assogestioni (Associazione del Risparmio gestito); dell'Assonime (Associazione per le società italiane per azioni); del CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa); della Confagricoltura; della Confartigianato imprese; della Confcommercio; della Confcooperative; della Confindustria e della Legacoop.

Se all'opposizione accanita di queste forze si aggiunge la insistente iniziativa di boicottaggio della riforma svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (da ultimo, con la segnalazione inviata al Parlamento e al Governo il 18 settembre dello scorso anno), si comprende come e quanto sia ancora arduo l'itinerario di riforma e lontano il traguardo dell'entrata in vigore di una legge che riconosca finalmente all'avvocatura il posto che le spetta nell'ordinamento giuridico, a tutela dei diritti dei cittadini e a garanzia della legalità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e delle modalità di fornitura alla collettività dei servizi essenziali da parte degli enti e delle imprese.

Sarà pertanto necessario che, nei prossimi mesi, l'avvocatura italiana si mantenga vigilante allo scopo di evitare che le giuste aspettative di riforma vengano affossate dalla preponderante pressione degli interessi di tutti quegli enti che, sotto lo schermo della promozione della concorrenza e della liberalizzazione dei mercati, intendono soggiogare la voce libera e l'operosa attività di tutela dei diritti che l'avvocatura italiana svolge silenziosamente e con tenacia, scienza e competenza, molto spesso frustrata nelle più elementari esigenze di carattere economico.

Da quest'ultimo punto di vista il Consiglio dell'Ordine di Torino, ponendosi alla guida delle giuste doglianze dei colleghi, ha avviato negli scorsi mesi iniziative concrete, allo scopo di porre termine al disastroso ritardo nel pagamento delle prestazioni svolte dagli avvocati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Anche su questo aspetto occorre mantenere una costante attenzione, affinché tutta l'avvocatura, soprattutto nei suoi organi di rappresentanza istituzionale, stimoli il Governo a rispettare i patti, pagando tempestivamente gli avvocati per i patrocini prestati a favore dei non abbienti.

* * *

Con questo numero mi congedo da Direttore de la Pazienza. Come è noto, questo incarico spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Ho svolto il compito per quattro anni, lungo due Consiliature. Non ho ritenuto opportuno presentare nuovamente la mia candidatura. Le cariche consiliari sono assai impegnative; il loro rinnovamento frequente consente di imprimere slancio all'azione dell'Ordine. Non spetta a me giudicare la qualità dell'opera svolta in questo non breve periodo di tempo. Desidero soltanto, onorato per avere proseguito l'opera di Maestri insigni che mi hanno preceduto nella carica, esprimere il mio ringraziamento ai colleghi che hanno seguito con attenzione i lavori del Consiglio e, in modo particolare, ai Consiglieri che hanno svolto il compito arduo loro assegnato senza alcuna riserva o remora e con spirito costante di abnegazione nell'interesse esclusivo della nostra istituzione.

Mauro Ronco



Problemi dell'avvocatura: identità dell'avvocato e suo statuto deontologico

ALE AVVOCATO VOGLIAMO ESSERE?

li avvocati, quando sono chiama-Jti a parlare pubblicamente o a scrivere della loro professione, privilegiano l'esaltazione della funzione ed i penalisti innanzitutto quella della difesa del diritto di difesa, primo tra i tanti diritti che si impegnano a garantire. Spesso si intinge la penna nella passione, a volte nella retorica. Quando a voce più bassa capita invece che ci si interroghi nel concreto sul chi è oggi l'avvocato, sul suo ruolo processuale e sociale, sull'effettività della difesa come mediamente svolta, sulle prospettive per i nuovi iscritti, sulle aspettative degli assistiti, si avverte come una frattura con quell'altro mondo. Sono modi diversi di essere avvocato? La consapevolezza della funzione, quando all'inizio della professione viene trasmessa, aiuta ad essere avvocato; oggi il giovane sempre più costretto ad essere autodidatta, affannato per la precarietà in cui opera, ne avverte ancora il significato profondo e come lo coniuga con le esigenze pressanti di sopravvivenza nell'attuale contesto numerico in cui pare essere diventato l'avvocato a ricercare l'assistito e non viceversa? O il mutamento dei tempi e della società reclama un altro avvocato o addirittura tipologie diverse di avvocato nello stesso ambito penale?

Ogni discorso sulla riforma dell'ordinamento e sulla formazione professionale difficilmente può eludere una riflessione sul DNA dell'avvocato che oggi si va a prefigurare e sui riflessi che ne derivano per gli organismi istituzionali ed associativi che intendono dargli rappresentanza.

Provo a interrogarmi su alcune questioni con cui deve misurarsi l'avvocato penalista e lo faccio volentieri ripercorrendo quelle emerse al Convegno Fedeltà istituzionale e passione civile dell'avvocato tenutosi nel trentennale dell'omicidio di Fulvio Croce ed altre ancora sviluppate nei libri di due colleghi e di un magistrato torinesi.

Il tormento di fondo dei difensori di quel drammatico processo in cui gli imputati rifiutavano il terreno della giurisdizione sino all'eliminazione della figura processuale dell'avvocato e poi anche della persona fisica, era costituito dall'esigenza di interpretarne la funzione innanzitutto come garanzia di correttezza del rapporto processuale anche consentendo agli imputati la conservazione della loro personalità, senza ridurre avvocati d'ufficio e di fiducia né a marionette manovrate dai "prigionieri politici" né ad un simulacro di difesa buono soltanto per una giustizia sommaria ed esemplare.

La lealtà verso l'ordinamento e l'assistito, l'effettività della difesa e l'autonomia dal cliente: mutano i tempi, la società e le situazioni processuali, ma l'attualità delle questioni rimane. Lo sforzo che l'avvocatura dell'epoca seppe fare, nonostante le contrapposizioni interne, e la risposta che seppe dare alla domanda "quale avvocato vogliamo e dobbiamo essere" ebbe in quel tempo drammatico - e forse anche per quello - una forza ed un rigore che non sempre si ritrovano in questa stagione in cui silenzi, ritardi e talvolta ambiguità concorrono a rendere più appannata la nostra immagine.

In questi oltre trenta anni che ormai ci separano da quel processo l'avvocatura si è in gran parte battuta per il superamento del processo inquisitorio, per un sostanziale riconoscimento del

valore del contraddittorio inteso non solo come apporto nella valutazione critica della prova, ma nella sua formazione, per un ruolo più qualificato del difensore oggi responsabile di scelte processuali irreversibili, dello svolgimento e dell'utilizzazione o meno di investigazioni difensive, di un controesame efficace o fallimentare dei testi d'accusa. Le Camere Penali in particolare, anche insistendo per l'effettività della difesa d'ufficio e per l'esplicita previsione della specializzazione quale garanzia irrinunciabile innanzitutto per gli assistiti.


La spinta riformatrice ha trovato attuazione con i limiti, le controffensive, i rigurgiti inquisitori che ben conosciamo ma è innegabile che l'odierno modello processuale attribuisce al difensore poteri e responsabilità di scelta maggiori d'un tempo e con ciò ne ha accresciuto il ruolo.

Oggi, dunque, il terreno della giurisdizione dovrebbe essergli ancor più caro che ai tempi della retorica argomentativa e della critica all'operato interamente altrui, come più forte il rispetto per il pro veritate habetur sancito da un modello processuale che lo vede ben più protagonista. I momenti di conflittualità tra le parti di questo processo che si è ritenuto "più giusto" dovrebbero essere cosa ben lontana dalla delegittimazione del processo e delle sentenze.

Si assiste invece ad una serie di mutazioni nel rapporto assistito/ difensore e nel ruolo di quest'ultimo, di segno opposto, che inducono a qualche riflessione.

La prima è rappresentata dalla percentuale di imputati che si avvalgono della difesa d'ufficio in un processo tendenzialmente accusatorio





dovrebbe avere come presupposto il rapporto fiduciario e continuativo con il difensore prescelto e vedere il difensore d'ufficio come eccezione, pur nella predisposizione di regole volte a garantire comunque un'effettività della difesa (art. 97 cpp e 29 Norme Attuazione sui criteri fissati dagli Ordini per la nomina in forza delle competenze specifiche, continuità della difesa attraverso l'insostituibilità, idoneità all'assunzione della stessa, aggiornamento professionale, ecc.). La difesa d'ufficio dovrebbe allora essere circoscritta sostanzialmente agli indagati irreperibili ed a quelle situazioni di particolarità o urgenza non superabili neppure dalla prevista possibilità di nomina fiduciaria fatta da un congiunto dell'arrestato come senz'altro può verificarsi nel caso di soggetti stranieri non ancora inseriti sul territorio. Qualche indagine e la stessa frequentazione dei tribunali invece non solo smentiscono il carattere di eccezionalità della difesa d'ufficio ma svelano percentuali addirittura prossime al 50% dei procedimenti trattati, ad evidenza non riconducibili alle situazioni di eccezionalità ipotizzabili. Così come, insieme all'impegno ed alla professionalità di molti difensori d'ufficio, si può toccare con mano l'occasionalità della frequentazione di aule penali da parte di altri, l'insufficienza anche del migliore dei corsi di formazione per l'idoneità all'assunzione di difese specie per determinati reati, l'assenza di una qualsivoglia verifica ricorrente sull'attualità e continuità nell'esercizio della professione in ambito penale, ecc., ecc....

E gli assistiti? Queste percentuali rappresentano indifferenza per il processo? Assoluta fungibilità del difensore? O forse un modo per non ottemperare alla prevista corresponsione degli onorari?

Dovremmo davvero chiederci se la previsione normativa non richieda una messa a punto sulla scia di proposte già avanzate e se l'esperienza dei corsi di formazione e dell'attuale gestione degli elenchi da parte degli Ordini non imponga di prospettare interventi urgenti onde evitare che termini quali idoneità ed effettività restino lettera morta anche per il silenzio o l'inerzia dell'avvocatura tanto più in un momento in cui dalla giurisprudenza giungono segnali in proposito.

Tornando alle mutazioni, accade inoltre che anziché vedere nel processo un avvocato difensore più autorevole, sia più facile assistere a veri e propri mutamenti nel DNA del penalista.

Parrebbe sempre più richiesto non solo un avvocato che garantisca un risultato utile e non una prestazione eccellente, interesse ovviamente prioritario per l'assistito, ma ahimè nella convinzione che la seconda non fornisca più garanzie sufficienti per il conseguimento del primo ed anzi, che siano invece ben più efficaci a tal fine interventi extraprofessionali: il ricorso ad un diverso processo, quello massmediatico, la sovrapposizione di incarichi e ruoli, le commistioni con la politica ed altre "prestazioni" ancora del difensore sembrano, in alcuni processi, più richieste (o proposte) della prestazione eccellente? O quest'ultima, per stare al passo con i tempi, le ricomprende sino a condizionare il processo nelle aule di giustizia o a delegittimarlo nel caso in cui non dia i risultati sperati?

La "celebrazione" parallela di un processo mediatico (concetto ben diverso dal fisiologico interloquire con la stampa ed altri mass-media a proposito del processo che si va svolgendo) secondo uno schema che come è stato correttamente osservato ha "caratteri, regole, codici narrativi e ritmi proprio ontologicamente diversi dal processo giudiziario" nei termini

in cui negli ultimi anni si è configurata, non può non realizzare oggettivamente una delegittimazione del processo "vero", proprio per l'individuazione di un diverso terreno di confronto rispetto a quello giurisdizionale e l'invocazione, di fatto, di un diverso giudizio finale da parte della gente, cui tanto piace farsi giudice.

Mi pare senz'altro condivisibile il giudizio di chi ha sostenuto che "il giornale stampato è l'approdo finale di una filiera che comincia dal Pubblico Ministero" ma questa era ed è una degenerazione da denunciare con forza, chiunque siano i soggetti partecipi di questo nuovo e altro processo, avvocati compresi. E se organismi istituzionali ed associativi hanno talvolta manifestato la propria riprovazione, è mancata una seria riflessione su altri possibili strumenti da utilizzare e non è stato sollecitato un confronto culturale interno all'avvocatura su ruolo e funzione dell'avvocato che da taluni si andava, giorno dopo giorno, propo-

La questione è complessa e non ho certo la pretesa di avere risposte efficaci, ma solo la consapevolezza della sua sottovalutazione.

Si potrebbe obiettare che percentualmente non sono molti i veri e propri processi celebrati sui mass-media: vero, ma sono già molti di più i "casi" denunciati con clamore attraverso i mass-media, vuoi per ottenere giustizia, vuoi per denunciare la malagiustizia. Credo che le istituzioni e le associazioni forensi dovrebbero farsi maggiormente carico delle più gravi disfunzioni del processo e delle prassi degenerative che producono ingiustizia, facendo sentire forte, quando necessario, la propria voce perché forse sono anche il senso di solitudine e di impotenza a sospingere sempre più imputato e difensore ad ottenere finalmente giustizia al Costanzo show piuttosto che ad una radio locale. Ed allora, se non vogliamo imboccare una deriva un po' scandalistica, un po' pubblicitaria, comunque incentrata sul singolo caso, ma che finisce complessivamente con la delegittimazione del sistema giustizia senza risolvere il problema, sarebbe preferibile sviscerare a fondo alcuni di questi meccanismi processuali inceppati o peggio forieri di danni per denunciarli collettivamente tanto al legislatore quanto all'opinione pubblica, onde evitarne la reiterazione attraverso le necessarie modifiche legislative o comportamen-

Tutto ciò non può non rilevare allorquando ci si domanda "quale avvocato vogliamo essere" e se in alcuni casi la scelta di un processo mass-mediatico parallelo sembra da ricondursi ad iniziative assai discutibili del singolo difensore e per la verità ben poco censurate, in altri casi il gesto di denuncia attraverso i mass-media non è sempre strumentale, potendo configurarsi come estremo rimedio ad un male che collettivamente non si è saputo denunciare in maniera efficace.

La commistione dei ruoli più che la loro sovrapposizione, ha visto non per qualche mese, ma per anni interi, un ulteriore mutamento nel DNA dell'avvocato o almeno di qualche avvocato in qualche processo: talvolta non era più il difensore nel processo, ma dal processo, che avvalendosi del contemporaneo incarico parlamentare, per dirla con un flash, il lunedì era difensore in Tribunale, il martedì legislatore in Parlamento, il mercoledì interprete della propria (e soprattutto per il proprio cliente) legge ad hoc con conseguimento finale di un ottimo risultato. Tutti compiaciuti? È questo il modello? Si è trattato solo di una marcia in più che a qualche avvocato difensore è derivata dal suo essere al tempo stesso parlamentare, incarico di per sé non confliggente, ma semmai rafforzativo di quella funzione? Se è cosi diciamocelo perché il modello di avvocato che si va a prefigurare potrebbe essere quello dell'avvocato-Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale che, avendo poteri decisionali in materie che vanno dall'inquinamento ambientale, all'urbanistica, alla sanità sarà in grado di offrire a molti dei propri assistiti prestazioni diverse, potenzialmente in grado di superare le imputazioni che si sarebbero dovute affrontare sul terreno della giurisdizione, con piroette su un terreno politicolegislativo.

Rischia di diventare questa la vera "specializzazione" più utile da suggerire alle nuove generazioni che quella cara alle Camere Penali ed in parte prevista dalla riforma ordinamentale?

Deve essere chiaro che non è in

discussione il sacrosanto diritto del cittadino-avvocato di "far politica" anche assumendo incarichi istituzionali, ma altrettanto chiaro che la risposta non potrà limitarsi all'individuazione di norme soddisfacenti per i possibili casi di conflitto di interesse laddove la coscienza individuale non sia arrivata prima a risolverli.

Si avverte il silenzio pressoché generale dell'avvocatura che non si è confrontata con quanto accaduto e con il mutamento del DNA del difensore allorquando si difende l'assistito dal processo. Limitarsi a rispondere che si è trattato di qualche caso soltanto, nell'ambito di un processo eccezionale sia per via dell'imputato sia per la conduzione delle indagini è argomento che potrà cercare di giustificare quell'attività difensiva da alcuni ritenuta necessitata, ma elude il nodo del problema. È l'avvocatura per prima a doversi interrogare sul ruolo dell'avvocato nel processo di fronte a prassi degenerative e all'inadeguatezza degli strumenti previsti per dolersene o il singolo difensore allorquando le riterrà sussistenti potrà sentirsi legittimato ad una difesa dal processo? E se è consentito difendere l'assistito dal processo qual è il perimetro entro cui si è legittimati a farlo?

Il terreno diventa scivoloso perché più ci si spinge oltre il terreno sino ad oggi familiare, più si avverte come il combinato disposto della necessità di difendersi da ritenute prassi degenerative con la spinta per il raggiungimento del risultato utile ad ogni costo, prefiguri una prestazione professionale più disinvolta che eccellente ed allora anche altri terreni possono trasformarsi in praterie prive di recinzioni, primo tra tutti quello delle investigazioni difensive.

Nell'ultimo anno sono state tante le occasioni in cui nell'ambito della formazione professionale abbiamo avuto modo di dibattere a Torino delle questioni inerenti le investigazioni del difensore ed in particolare dell'avvocato ed il contatto con il testimone e su un punto tutti i colleghi intervenuti si sono trovati d'accordo: se è vero che è difficile toccare la creta senza lasciare impronte è allora indispensabile avere regole dettagliate di riferimento quando si percorre la strada del difendere provando proprio perché non è soltan-



to un diritto ma anche un dovere. Essendo una strada tuttavia ricca di insidie e di tentazioni, purtroppo evidenziate non solo dalla giurisprudenza di Ordini e CNF, ma anche di Tribunali e Corti ad eventuali prassi degenerative altrui non si potrà certo rispondere con interpretazioni o metodologie ambigue da parte nostra ed allora, perché la bussola sia orientata verso il conseguimento del buon risultato ma nel rispetto delle regole, va da sé che un approfondimento dell'attuale normativa e soprattutto delle linee guida è quanto mai urgente, proprio alla luce dell'esperienza di questi anni.

Sempre a proposito di mutamento di DNA viene da pensare a nuove forme di ricerca e di contatto con il cliente per esempio attraverso il negozio giuridico, i pareri on line, la presenza fisica durante manifestazioni sportive o politiche, ecc.... È solo una questione di forma, di approccio che si adegua ad esigenze reali o anche la funzione e la prestazione finiscono con il mutare?

Il discorso si farebbe lungo... e forse abbiamo più perplessità che certezze da proporre, però, a fronte dei tanti interrogativi sul nostro ruolo e funzione nonché del rilievo massmediatico dato all'interpretazione della funzione difensiva da parte di avvocati affermati e dunque suscettibile di proporsi come modello, il silenzio o la rimozione delle questioni scomode non mi pare che aiuti tutti noi ad essere buoni avvocati!

Elena Negri





DIRITTO SOCIETARIO E DEONTOLOGIA: APPUNTI

(testo della Relazione tenuta alla Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce all'Incontro di Deontologia dell'11.6.2009)

1. Perché le norme deontologiche

Le norme deontologiche – il complesso dei doveri inerenti all'esercizio di una professione – sono, per gli avvocati, norme giuridiche, in quanto recepite dall'ordinamento, per *relationem*, (cfr. art. 38 e segg. R.d.l. 27.11.1933, n. 1578 e s.m.).

Esse hanno, tuttavia, anche una funzione per così dire "pregiuridica", cioè, una *funzione anticipatrice* della regola normativa, a mio parere di primario rilievo, nel senso che anticipano, o dovrebbero anticipare, l'adesione a canoni di comportamento percepiti come socialmente ed eticamente doverosi, prima ancora che come doveri giuridici.

Le assonanze con altri settori dell'ordinamento dai *Codici di Autodisci*plina dei Mercati regolamentati ai *Codici Etici* delle società quotate ai *Codici deontologici Arbitrali* sono significative.

Una seconda funzione della norma deontologica è la *funzione specificatrice* della norma primaria, preziosa per orientare preventivamente i comportamenti e puntualizzare il contenuto delle clausole generali.

Si vedano, ad esempio, le precisazioni in tema di *dovere di segretezza e riservatezza* (art. 9), di *dovere di verità* (art. 14), di *doveri di colleganza* (art. 23) e così via.

Una terza funzione della regola deontologica è la funzione razionalizzatrice dell'efficienza dell'attività.

Il rispetto di regole condivise mirate ad un esercizio corretto dell'attività è elemento di efficienza perché tende ad elevare la qualità del "servizio". Le asimmetrie, così come nei mercati finanziari, riducono l'efficienza; favoriscono, ma soltanto nel breve termine, il singolo e danneggiano la collettività.

La professione, così come i mercati, per essere libera deve essere presidiata da regole rigorose.

2. Deontologia ed evoluzione della professione

La professione legale, così come la società civile, si evolve.

Anche le norme deontologiche devono essere rivisitate, valorizzandone la funzione propulsiva e adattandone il contenuto ai contesti mutati.

In primo luogo, anche nella divulgazione dei principi, e nella applicazione delle regole, possono essere effettuate delle valutazioni di preminenza.

Ritengo, ad esempio, oggi cruciale il rispetto delle regole sul *conflitto di inte-ressi* (art. 37), considerato il moltiplicarsi delle ipotesi di conflitto e di minor rilievo, ad esempio, la norma in tema di espressioni sconvenienti (art. 20); decisive mi paiono le regole in tema di *arbitrato* (art. 55), considerato il ruolo crescente di questo strumento di giurisdizione alternativa e, forse, meno centrali i doveri di decoro (art. 5).

Il codice deontologico forense registra, su questo terreno, innovazioni significative su cui mi pare opportuno soffermarsi e porre l'accento.

3. Le innovazioni: l'informazione sull'attività professionale

In tema di pubblicità, anzi più correttamente di "informazione sull'attività esercitata", il legislatore ordinamentale è intervenuto, a me pare, con equilibrio tra il tenere il passo con i tempi e salvaguardare la distinzione tra professione liberale e commercio.

L'informazione, se chiara, trasparente e veritiera, se sobria, essenziale e non vanagloriosa, può essere utile al cliente – impresa o privato – anche allo scopo di consentirne l'orientamento verso il professionista specializzato in un settore determinato o in una specifica materia.

Nessuno si rivolge al cardiologo per una frattura ossea; ma non è infrequente lo stupore del cliente meno avvertito alla comunicazione dell'avvocato che dichiara di non esercitare la professione in tutti i settori dell'ordinamento.

L'informazione si collega strettamente al tema della specializzazione e della professionalità, di cui dirò poco oltra

Deve dunque approvarsi l'analiticità della disciplina novellata (cfr. art. 17 e 17-bis), in particolare in punto di indicazione dei "settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente".

La legittimazione dell'informazione sull'attività professionale consente, oltre al resto, il controllo non solo dell'Ordine ma, forse ancor prima, dei colleghi e del "mercato" (cioè dei clienti) sulla corrispondenza tra dichiarazione e realtà, controllo certamente maggiore di quello esercitabile sulle forme indirette, trasversali e semi-occulte di pubblicità, che norme di divieto assoluto rischiano, addirittura, di incentivare.



4. Segue: il dovere di aggiornamento professionale

La professionalità è la carta vincente dell'avvocato; l'aggiornamento la sua

Il sistema dei crediti può apparire burocratico ma ha non pochi pregi:

- (i) è coerente con i sistemi adottati da tutte le categorie professionali protette (dottori commercialisti, medici, ecc...):
- (ii) crea uniformità di basi conoscitive: (iii) stimola l'incontro e il confronto tra colleghi con caratteri di generalità e sistematicità;
- (iv) contribuisce al miglioramento dell'offerta formativa, se l'Ordine esercita in modo appropriato la propria funzione selettiva nell'accredita-
- (v) consente, da un lato, l'estensione della preparazione professionale nei settori non direttamente praticati;
- (vi) favorisce, dall'altro lato, l'approfondimento e, quindi, la specializzazione.

La specializzazione è, a mio parere, ferma restando la centralità di una preparazione di base ad ampio spettro, la chiave per migliorare la posizione del singolo nel "mercato" professionale, che è, se si vuole, mercato, perché caratterizzato da una domanda e da un'offerta e perché seleziona, o dovrebbe selezionare, "i prodotti migliori", ma non è mercato (o non deve essere mercato) perché non si fonda (o non si dovrebbe fondare) sulla mera dinamica del ribasso dei prezzi.

L'onorario – cioè il corrispettivo della prestazione professionale - non è più tanto garanzia del "decoro della professione" (art. 2233, 2° co.), quanto garanzia della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato.

L'abolizione delle tariffe minime e la tendenza alla reformatio in peius delle convenzioni tra imprese e avvocati, dovrebbe, sul punto, suggerire attente riflessioni.

La specializzazione è anche strumento di sinergia tra colleghi e, quindi, di ampliamento delle occasioni di incontro professionali: lo riconosce, implicitamente, il codice deontologico che, nel disciplinare il dovere di competenza, suggerisce di valutare "per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità dell'integrazione della difesa con altro collega" (art. 12, I).

5. Un tema controverso: è stato legittimato il patto di quota lite?

Il previgente art. 45, rubricato Divieto di patto di quota lite, stabiliva che: "È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito".

La nuova disposizione deontologica - art. 45 Accordi sulla definizione del compenso – prevede che: "È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".

Il patto di quota lite fu vietato da Federico II: gli avvocati "iurabunt etiam - si legge nelle Constitutiones del 1239 ne de parte litis ineant pactiones".

La nuova disposizione, anche nell'interpretazione del Consiglio Nazionale Forense, non legittima il patto di quota lite, ossia l'accordo con il quale l'avvocato pattuisce con il cliente l'attribuzione di una percentuale del bene controverso o una percentuale del valore della lite.

Tale pattuizione rimane vietata, così come espressamente statuiva la norma previgente.

Segnalo, in argomento, una recente nota del Ministero del Lavoro (29 maggio 2008 prot. 24/V/0008359) secondo cui la disciplina dell'art. 9, L. 152/2001, in tema di convenzioni tra Patronati e avvocati esclude, in quanto speciale, la legittimità del patto di quota lite.

È consentito, invece, come già era consentito, il c.d. palmario ovvero la pattuizione di un compenso differenziato, tra un minimo ed un massimo; la proporzionalità rispetto all'attività svolta deve essere intesa anche nel senso che, a mio parere, non sarebbe legittima la pattuizione - tipica nella class action americana - per cui il rischio dell'insuccesso sia interamente a carico dell'avvocato, salvo il rimborso delle spese.

La regola deontologica riguarda anche l'attività stragiudiziale: la pratica del success fee trova una sua legittimazione.

6. Il conflitto di interessi

L'art. 37 disciplina il conflitto di interessi; l'art. 51 l'assunzione di incarichi contro ex clienti.

La prima delle due norme assume un rilievo centrale, in particolare nell'ambito del diritto societario e dei mercati, in ragione dell'evoluzione sia dell'economia sia della professione.

La nozione di conflitto è ampia perché è caratterizzata, anche disgiuntamente da:

- (i) una contrapposizione di interessi con l'interesse del proprio assistito;
- (ii) l'interferenza con lo svolgimento di un incarico;
- (iii) la violazione del segreto informativo; (iv) il vantaggio ingiusto ad un assistito in ragione della conoscenza degli affari di altro assistito.

La norma richiede una riflessione attenta: il diritto societario offre esempi numerosi di conflitti di evidenza non immediata.

7. Casistica

Un primo caso è rappresentato dall'assistenza alla società e la coeva assistenza dell'amministratore delegato.

Il conflitto non sussiste se l'assistenza all'amministratore delegato è prestata come ausilio tecnico all'operare nel miglior rispetto dell'interesse sociale.

Il conflitto può sussistere se la consulenza professionale è richiesta dall'amministratore delegato per un contrasto con l'organo collegiale (e quindi con la società), per cui la tutela del delegato assume connotati personali (revoca della delega, controversia sul diritto al risarcimento del danno, ecc.).

Un secondo caso è rappresentato dall'assistenza al socio di maggioranza e alla società.

Il conflitto potenziale è sempre in agguato: frequenti le ipotesi in cui il socio di maggioranza, amministratore unico o amministratore delegato, pretende di operare, con l'assistenza dell'avvocato, perseguendo il proprio interesse di socio di controllo e non l'interesse sociale.

Un conflitto che frequentemente non viene percepito.

Un altro caso riguarda l'assistenza alla società coeva all'assistenza ad un socio nei rapporti con altro socio, ad esempio in relazione ad una questione relativa al diritto di prelazione.

Apparentemente le questioni possono apparire separate; ma un'assistenza giustamente "partigiana" al socio può stimolare una conflittualità tra soci in ipotesi profittevole per il socio assistito ma negativa per l'equilibrio della società.

Il conflitto potenziale e il rischio di violazione del dovere di fedeltà (art. 7) sono immanenti.

Un'ulteriore ipotesi può trarsi dalla realtà dei *gruppi di società*. Un'operazione intragruppo può essere seguita da un solo avvocato, con ogni opportuna cautela e appropriata ponderazione, se il mandato espresso dalle parti è mirato all'individuazione di un punto di equilibrio, di compromesso, di equa compensazione tra le due società: diversamente la distinta soggettività delle due società difficilmente può essere superata e l'assistenza "congiunta" rischia di essere viziata di conflitto di interessi.

Per converso si potrebbe dubitare se, assistita una società del gruppo, ogni *attività prestata a favore di terzi nei confronti di altre società del gruppo* debba ritenersi consentita oppure vietata.

Non ritengo che la risposta possa essere univoca.

Premesso che la norma suggerisce un'interpretazione rigorosa, piuttosto che meno restrittiva, la *alterità* soggettiva può tuttavia essere considerata come causa di esclusione del conflitto ove la distanza tra le due società sia, nella geometria del gruppo, apprezzabile.

Non si deve tuttavia dimenticare che il gruppo ha una sua unitarietà, sia pure relativa e circoscritta alle ipotesi espressamente previste dal legislatore (in punto di disciplina generale: cfr. art. 2497 ss.). Si pensi all'art. 2428 che contempla l'attività – rilevante ai fini della relazione sulla gestione – svolta "anche attraverso imprese controllate": un'azione contro la *holding* di controllo, esperita da un soggetto terzo con il ministero dell'avvocato che abbia recentemente (cfr. art. 51) assistito la controllata diretta, società operativa che costituisca parte preponderante del patrimonio della *holding*, concreta, a mio avviso, un'ipotesi di conflitto di interessi.

Diversa soluzione potrebbe invece essere fornita nell'ipotesi di assistenza giudiziale svolta a favore e contro due società "consorelle" situata alle "periferie" di un gruppo, ovviamente su questioni indipendenti.

Così come, ovviamente, perfettamente legittima è l'assistenza stragiudiziale a più società del gruppo, fermi restando i doveri di segretezza e riservatezza (art. 9) che l'alterità soggettiva, di regola, non consente di superare.

Un'ulteriore ipotesi può essere individuata nell'assistenza prestata alla società in bonis e l'assistenza prestata successivamente alla società in procedura concorsuale.

La procedura – fallimento o amministrazione straordinaria – è soggetto terzo; di regola viene esperita azione di responsabilità verso i precedenti organi sociali: il conflitto è, nuovamente, in agguato anche se non in *re ipsa*.

L'area dei conflitti di interessi si è altresì estesa in ragione dell'espandersi su scala globalizzata degli studi professionali.

Il tema è espressamente contemplato dal codice deontologico "l'obbligo di astensione – si legge all'art. 37, II – opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali".

Il caso è frequente – e la norma non sempre rispettata – nelle operazioni transazionali: può ad esempio avvenire, nelle acquisizioni societarie, che la *merchant bank* che opera per il venditore sia assistita dalla *branch* nazionale dello studio legale che, in altro stato, attraverso l'altra *branch* locale, assiste l'acquirente.

Paolo Montalenti

Ordinario di diritto commerciale nell'Università di Torino

Concessionaria Ufficiale Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

GAZZETTE ED INSERZIONI TELEMATICHE



In Torino

SEDE STORICA:

VIA SANT'AGOSTINO 8 ANG. VIA CORTE D'APPELLO TEL./FAX 011.4367076 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

> NUOVA FILIALE: C.so Francia 64/A

Tel./Fax 011.7495165 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00 Mart. - Ven. CONTINUATO (CHIUSURA ORE 18.00)

> CHIUSURA: LUN. MATT. - SAB. POM.

> info@libreriagiuridicato.it

Con cortesia e professionalità al Vostro servizio

Venga a visitarci nel nuovo punto vendita con la presente rivista. Avremo così modo di ringraziarLa della visita offrendo Le un

- Buono Acquisto di 10,00 euro -

per i Suoi acquisti presso la Libreria, a fronte di una spesa minima di 50,00 €, spendibile in un successivo acquisto.

(Buono non rimborsabile e non cumulabile)



ONFLITTI DI INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ DELL'ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN MATERIA SOCIETARIA

(testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 15.7.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia)

1. A ben vedere, dopo la bella relazione di Montalenti, rimane ben poco da dire. A me pare che la cosa più utile da fare sia prendere in considerazione le molte ipotesi di conflitto di interessi che le operazioni di diritto commerciale possono offrire, estremamente più numerose di quelle che normalmente si profilano e che, probabilmente, furono alla base degli estensori del codice deontologico. Io credo che ci siano due principali ragioni che spiegano tale moltitudine di rischi di conflitto. La prima è la grandissima varietà di ipotesi che il diritto commerciale - un vero vulcano in continua eruzione - è in grado di sfornare ogni giorno dando forma all'incessante progredire dell'economia, ragion per cui non è certo facile tracciare in tanta varietà una rotta sicura contro i marosi dell'illecito deontologico; la seconda deriva dal grande numero dei soggetti che ormai con grande frequenza intervengono nelle operazioni societarie e che, dunque, moltiplicano le possibilità ed i rischi di ritrovarci in un conflitto di interessi, più o meno palese.

Mi spiego meglio. Sotto il primo aspetto voi ben sapete come le regole deontologiche, oltre ovviamente a profili di sostanza concentrati nei principi generali, abbiano grande attenzione alla forma: io posso essere estremamente critico nei confronti di colleghi e magistrati a condizione di usare una forma ineccepibile, senza espressioni scomposte e commenti malevoli, e così via in tanti altri casi. Orbene, nel campo societario grandissima cura deve essere riservata anche e particolarmente alla sostanza: poco importa che una certa società sia stata incorporata in un'altra, io non potrò certo considerare terza la società incorporante o risultante dalla fusione perché come sappiamo l'art. 2504 bis c.c. ci dice che i diritti e le obbligazioni proseguono: se ho assistito l'incorporata non posso agire contro l'incorporante o la nuova società. Come ha scritto un acuto commentatore delle norme deontologiche, esiste un filo che lega tutti i nostri doveri ed è la lealtà, l'onestà intellettuale e professionale, verso i clienti, i giudici, i colleghi, la comunità. La nostra opera è utile soltanto quando è resa in forma leale, indipendente da qualsiasi influenza o interesse esterni; e leale ed indipendente deve anche apparire agli occhi dei terzi. E la lealtà mi porta a concludere che non posso certo agire contro una società della quale un pezzettino è

rappresentato dall'incorporata mia ex cliente, della quale conoscevo ieri molte vicende e che potrei sfruttare oggi a mio vantaggio. Il giudizio è di ampio raggio: da un lato la lealtà mi deve suggerire di rifiutare un incarico per rischi che altri non vedono, così come, se anche mi ritenessi indipendente, dovrei rifiutare quando la mia indipendenza potrebbe apparire dubbia. Pensate anche alle ipotesi, sempre più frequenti, di acquisto d'azienda, di ramo aziendale: possiamo lealmente dire che l'acquirente società non ci riguarda avendo noi assistito la società cedente? Lo possiamo dire sempre? Non mi pare proprio, occorrerà distinguere e capire quale ramo aziendale è stato effettivamente trasferito, distinguere tra ramo marginale e strategico e se io posso essere ed apparire leale ed indipendente e non essere sospettabile di utilizzare furbescamente le notizie di cui sono in possesso avendo assistito la cedente e conoscendo il ramo d'azienda ceduto. Certo, se leggiamo gli articoli del Codice Deontologico (ma già l'art. 37 C.D. è un chiaro riferimento alla lealtà) e se badiamo solo alla forma possiamo considerarci candidi e liberi come l'aria: se diamo ascolto con onestà intellettuale alla sostanza, molti dubbi

dovranno essere dipanati prima di assumere un incarico.


Sotto il secondo aspetto, quella della molteplicità dei soggetti che intervengono in talune operazioni di diritto societario, è ben evidente come venga stravolta l'ordinaria considerazione di parte (cliente) e controparte propria di una pratica o di un giudizio ordinari: in una acquisizione, ad esempio, i soggetti interessati sono spesso numerosi (perché il capitale della società "bersaglio" è frazionato tra tanti soci, come può esserlo quello della holding che si propone di acquistare), e poi società di revisione e certificatori di ogni genere (che spesso operano per il cedente ma sono garanzia per il cessionario), i consulenti che eseguono la due diligence, banche d'affari o comunque istituti di credito finanziatori, i dirigenti stessi della società acquisita (che molte volte, se non sempre, nell'operazione sono portatori di interessi propri), organizzazioni sindacali, ecc. E poi: anche noi siamo cambiati, molti studi legali fanno parte di reti internazionali e i casi di conflitto sono infiniti. Torino, per certi versi, è ancora un po' gozzaniana e sonnecchiosa (io sono da trentadue anni nello stesso studio), ma in piazze non lontane il via vai tra studi è frequente se non frenetico e l'avvocato A che lavorava per lo studio B che assisteva la società C può oggi tranquillamente trovarsi dalla parte opposta per aver cambiato studio e disporre di informazioni riservate su C da "vendere" ai nuovi colleghi per favorire la loro posizione negoziale o giudiziale. Spesso le parti contrapposte sono clienti dello stesso studio: le dimensioni del fenomeno sono tali che in molti studi, particolarmente all'estero, è previsto l'intervento di un organo interno disciplinato in statuto, per dirimere i conflitti tra avvocati associati, quando non sono risolti pacificamente e rapidamente dagli stessi, per decidere quale cliente assistere (viene chiamato, con espressione un po' cinica, il "conflitto sui conflitti"). Spesso almeno in Italia, viene premiata l'anzianità del cliente, ma in molti casi si deve rinunciare a tutti e due.

Come vedete, tutto si è molto complicato e se non applichiamo nella sostanza oltre che nella forma la regola dell'onestà intellettuale e professionale la nostra coscienza non dormirà sonni tranquilli.

2. Il prof. Montalenti ha trattato da par suo i casi più frequenti di possibile conflitto di interesse: io cercherò di esporvi altri casi che si sono affacciati nella pratica di tutti i giorni, che, come sempre, viene a complicare le cose ed a sparigliare le carte.

Rapporti società/amministratore e società/socio di maggioranza, con l'avvertenza che quasi sempre tali rapporti si intrecciano ulteriormente perché l'amministratore è spesso il socio di maggioranza o ne è una sua espressione. Io credo che, a parte alcuni casi particolari abbastanza rari (società di famiglia o con maggioranza quasi totalitaria), è opportuno (e conveniente, come spiegherò) scegliere il soggetto che si assiste e non mischiare i ruoli. L'amministratore, il socio di maggioranza può aver rilasciato una fideiussione per la società e può avere tutta convenienza a che il debitore principale (la società) onori i suoi impegni liberando il garante; e magari sollecita un nostro parere sulla situazione della società per "fortificare" la sua posizione dal rischio di una futura insolvenza. È evidente che se noi siamo gli avvocati di garante e garantito ci troveremo in serio imbarazzo.

Ecco un altro caso. Per annacquare la partecipazione di minoranza, il socio di maggioranza e per lui l'amministratore può chiederci un parere sulla necessità di "portare sopra la riga" un





impegno di firma, trasferendo una voce patrimonialmente neutra dai conti d'ordine in debito, richiedendo così la ricostituzione del capitale in un momento in cui sa che l'altro socio non ha liquidità per esercitare il suo diritto d'opzione. Tutto ciò non riguarda l'interesse della società, si tratta di rapporti maggioranza/minoranza tra azionisti: ma certo che, se io sono l'avvocato del socio, mi troverò ben imbarazzato a non tener conto delle sue esigenze (consolidare la sua quota di maggioranza sottoscrivendo anche l'inoptato) che sono diverse da quelle della società. E viceversa: posso essere richiesto di un parere "tranquillizzante" sull'esistenza del capitale sociale per non mettere in minoranza il socio oggi di maggioranza, a corto di finanza ed incapace di sottoscrivere una ricostituzione del capitale.

E ancora: l'azionista oggi in maggioranza può perdere domani il controllo con il risultato che, se avrò in precedenza assistito società e socio (quando non si profilavano ipotesi di conflitti), non potrò assistere né la società (resistendo, ad esempio, ad una pretesa del vecchio cliente di annullamento di una delibera sui dividendi) né il socio che agisce. Nell'un caso come nell'altro avrò di fronte un ex cliente.

Pensate, ancora, all'avvocato dell'azionista che abbia preso il controllo di una società acquisita con un'operazione di L.B.O. e che successivamente abbia assistito anche la società acquisita: può partecipare serenamente alle attività di fusione previste dal nuovo art. 2501 bis anche per la società il cui patrimonio verrà a costituire la garanzia (o la sola fonte, mediante dismissioni "spezzatino") del rimborso dei debiti contratti dall'azionista? Avrà più a cuore le sorti della società acquisita o quelle del socio?

Da tutto quanto ho sin qui detto non può non ricavarsi l'estrema insufficienza di una lettura formale degli artt. 37 e 51 C.D. che pur, se ben letti (ed in particolare l'art. 37 C.D.), non sono così male perché hanno riferimento alla sostanza: ma se invece ci fermiamo alla forma arriviamo ad un risultato opposto, ma a mio parere sbagliato.

Vi vorrei portare ancora un caso a dimostrazione, ad esempio, di come il termine biennale richiamato dall'articolo 51 C.D. sia del tutto insufficiente. Ho assistito una società e l'amministratore, con cui ho ovviamente un rapporto frequente e – anno dopo anno, affare dopo affare, viaggio dopo viaggio - di reciproca stima e considerazione, mi chiede di assisterlo in una operazione immobiliare che intraprende con il suo patrimonio personale o mi chiede di aiutarlo in una sistemazione patrimoniale familiare. Nulla di male, si dirà, perché la società che amministra non c'entra nulla con questa operazione; ma che dire se quattro/cinque anni dopo la società mi chiederà di promuovere una azione di responsabilità contro l'amministratore nel frattempo revocato (e che, magari, la provvista per la sua operazione personale se l'era costituita a danno della società amministrata)? Potrò sentirmi libero di agire, magari sottoponendo a sequestro quei beni che so essere a lui riconducibili proprio in forza del mandato da lui a suo tempo conferitomi? Certo, avrei potuto avere l'informazione anche per diversa via, ma a me non sembra che la lettura formale dell'art. 51 C.D. mi garantirà sonni di coscienza tranquilli e sereni e certamente, richiamandomi all'art. 37 C.D. che non pone limiti temporali all'inutilizzabilità dell'informazione avuta in un altro mandato, preferirò rinunciare ad un incarico molto discutibile.

Da quanto or ora detto potrete capire perché condivido completamente l'opinione di Paolo Montalenti anche relativamente ai rapporti tra assistenza alla società ed assistenza alla procedura concorsuale successiva relativa a tale società.

Intendiamoci: ero avvocato della società e non degli amministratori ed è certo che il fallimento è terzo. Ma mai e poi mai mi sentirei di assistere la procedura contro gli ex amministratori e sindaci, perché è evidente che dispongo (o appare evidente che potrei disporre) di una serie di informazioni acquisite grazie al mio precedente mandato. Non posso tacere che ho visto colleghi con grande disinvoltura assistere il fallimento dopo aver assistito la società: vi confesso che mi pare inconcepibile. Pensate anche solo a tutte le decisioni che vengono prese dagli amministratori nella fase terminale della società quando si è perso il capitale e ciononostante gli amministratori confidano nella ripresa, spesso o sempre contro il parere dell'avvocato che ricorda loro la presenza di una causa di scioglimento e gli obblighi dell'art. 2485 c.c. e il sorgere della loro personale e solidale responsabilità. E l'avvocato si troverebbe domani ad utilizzare la conoscenza di tali decisioni per colpire i vecchi gestori, dimostrando con certezza e facilità il momento di conoscenza dell'insolvenza!

3. Dato che il tempo corre veloce, tralascio o vi accenno soltanto a quei casi di conflitto che sono comuni ad altre branche del diritto, anche se per la verità nel mondo commerciale si verificano più frequentemente. Pensate, ad esempio, ai casi di pareri pro-veritate di contenuto opposto, o comunque molto diverso, provenienti dallo stesso studio (e qualche volta dallo stesso avvocato: la letteratura ne cita uno assai famoso). Pensate al professore, ma anche all'avvocato. che scientificamente ha sempre sostenuto una certa tesi e che si trova ora a dover sostenere una tesi opposta, sempre avversata: è meglio che rinunci all'incarico. Pensate a tutti i conflitti avvocato/cliente propri del mandato professionale che sempre più spesso è un vero e proprio contratto: a parte i cosiddetti contingent fee agreement, le ipotesi di consenso al conflitto di interessi, ho visto con disinvoltura inserire da parte dell'avvocato in contratti commerciali l'esonero della sua responsabilità professionale (per la verità solo all'estero e non so con quale validità).

A proposito di consenso al conflitto vi vorrei dire che tale argomento, di grandissimo interesse e sempre d'attualità, meriterebbe da solo una lezione perché coinvolge sia la consulenza sia l'attività giudiziale.

Ci sono certi casi in cui il consenso al conflitto sembra assolutamente logico: pensate al caso in cui un proprietario di un terreno ed un costruttore vogliano concludere un contratto per la costruzione in quel terreno, magari quello che una volta si chiamava un "cambio camere". Essi potrebbero avere un interesse comune iniziale a ottenere le necessarie autorizzazioni per il massimo di edificabilità possibile e così affidare ben d'accordo le relative pratiche ad un unico avvocato. Ottenute le autorizzazioni ed apprezzata l'opera saggia ed equilibrata dell'avvocato, potrebbero decidere, anche per risparmiare, di incaricarlo di

redigere il loro accordo interno, conferendogli entrambi un mandato e liberandolo espressamente da ogni eccezione relativa al conflitto di interessi. Spesso questo mandato comune viene vissuto dall'avvocato con soddisfazione perché testimonia il comune apprezzamento per l'opera prestata ed anche, evidentemente, per il suo livello etico: a me non sembra conveniente accettare perché è evidente che gli interessi nella definizione del loro accordo sono confliggenti e il possibile contrasto è dietro l'angolo. Forse non avremo problemi se il mandato è stato fatto bene, ma certamente una delle parti sarà scontenta del nostro operato se poi si verifica qualche contrasto.

Ma non addentriamoci troppo in tale argomento perché il rischio di esserne inghiottiti è troppo alto.

4. La carrellata dei possibili conflitti potrebbe ancora continuare a lungo: società joint venture e società partecipanti, assistenza contemporanea della società di rating e della quotata, di una parte partecipante ad un patto parasociale e della società amministrata secondo tale patto, di un sindaco - per vicende esterne, ovviamente - e della società, di un istituto di credito e di una società da questo finanziata, di due società dello stesso gruppo anche solo per un contratto di service o di distacco di personale, della società e della agenzia di consulenza brevettuale, immobiliare, sulla sicurezza, in un'asta competitiva (in cui le certificazioni dei consulenti sono i punti di forza della "tenuta" della vendita, ecc.).

Ma è giunto ora il momento di tirare un po' le fila e cercare di stabilire alcuni principi che, se non proprio conclusioni, possano rappresentare linee guida del nostro operare.

- * La disciplina del codice è certamente inadeguata rispetto alla moltitudine di nuove ipotesi di conflitto di interessi posto dal diritto commerciale, ma una sua lettura "di sostanza" è tutt'altro che banale.
- Nel suo essere un diritto vivente, giorno dopo giorno modificato dalla realtà sociale ed economica, il diritto commerciale trova un principio deontologico cardine nella lealtà, nell'onestà e trasparenza intellettuale verso tutti: il cliente, la controparte, i colleghi, i Magistrati, gli Arbitri, gli altri soggetti che a titolo diverso intervengono in un affare, la comunità.
- Il nostro giudizio deve estendersi, e ciò particolarmente nell'ambito della consulenza stragiudiziale, ad un numero di soggetti ben superiore a quello proprio delle presenze tradizionalmente considerate: banche d'affari, società di revisione, certificatori, consulenti, ecc.
- Se operiamo in uno studio associato e collegato con altri studi o appartenente ad una rete, l'esame dovrà coinvolgere eventuali incompatibilità non soltanto con tutti gli studi professionali collegati, ma anche con eventuali singoli professionisti ad essi appartenenti. L'art. 37, secondo comma C.D. fa riferimento ad un topolino quando dice che l'obbligo di astensione opera anche tra avvocati associati o operanti negli stessi locali: il mondo globalizzato delle operazioni commerciali ci propone un elefante di problematiche, spesso volutamente o per negligenza ignorate (rispetto alle quali la teoria del "muro cinese", che assicurerebbe una gestione separata per ciascu-

na pratica, mi pare assolutamente insufficiente ed ipocrita). Si parla di conflitto di interessi "per imputazione" e "materia non in connessione". Ad esempio, l'avvocato A assiste B in una separazione e il collega di studio C agisce per D contro B per inadempimento contrattuale: secondo certi sistemi ciò sarebbe consentito perché le materie non sarebbero connesse, ma io non vedo proprio come ciò sia possibile per gli evidenti rischi che le carte si mischino.

- L'esame non deve limitarsi al presente, ma ipotizzare anche scenari ed incompatibilità futuri.
- La riservatezza sulle informazioni ricevute nel corso di un mandato non sono naturalmente solo quelle giuridiche o strettamente inerenti al nostro lavoro. Ad esempio, se ho assistito una immobiliare nella valorizzazione di certi terreni, non posso assisterne un'altra che abbia di mira quelli limitrofi (già programmati dalla prima cliente) valorizzati dalla prima edificazione.

Vorrei concludere dicendo che a mio parere il rigore morale paga: forse nel breve termine si potrà avere l'impressione di rinunciare ad un incarico, ad un cliente magari importante, ma nel medio e lungo termine la strenua affermazione della propria indipendenza, anche scomoda e contro il proprio interesse, sarà apprezzata dal cliente e darà occasione a nuovi mandati professionali.

Grazie dell'attenzione.

Mario Napoli





L'AVVOCATO NELL'UNIVERSO **DELLA COMUNICAZIONE**

(testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 13.10.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia)

ualunque considerazione in materia di informazione/pubblicità/comunicazione è strettamente legata e condizionata dall'idea che noi abbiamo della nostra professione; e voi certamente sapete come oggi si fronteggino due diverse ideologie (proprio come "visione del mondo") dell'avvocatura, una di stampo tradizionale (che ha riguardo al ruolo del nostro operare rispetto alla società civile ed all'amministrazione della giustizia) ed una rivolta piuttosto al mercato, alle regole della concorrenza, alla libertà imprenditoriale, che afferma la natura commerciale del nostro servizio e che è certa che la competizione economica sia in grado di selezionare gli avvocati migliorando il servizio. È evidente che l'onore e il decoro della professione son ben diversamente intesi a seconda che si aderisca alla prima o alla seconda di tali ideologie.

L'Ordine di Torino, il Presidente, io stesso aderiamo alla prima figura di avvocatura, anche perché io credo che un grosso equivoco di fondo vada subito chiarito: non è vero che non ci sia concorrenza tra avvocati, tra studi, anzi c'è eccome, ma non deve essere una concorrenza di prezzo, bensì di qualità. Non ho mai visto nessuno entrare in una libreria e chiedere il libro che costa di meno: il prezzo è una componente nella valutazione del servizio, ma questa non può certo esaurirsi nell'apprezzamento economico. E poi, è noto che in campo commerciale si possono avere qualità enormemente diverse a cui, giustamente, corrispondono prezzi minimi, medi o massimi; ma così non è nella nostra professione nella quale, per tutelare i cittadini che a noi affidano i loro valori più cari, dovrebbe essere assicurato un livello medio-alto del servizio. Questa dovrebbe essere la finalità di una nuova legge professionale, di un buon legislatore: se non per vocazione, come si suol dire, per convenienza, perché una professione forense di garantito livello conviene ai cittadini ed alla società limitando il contenzioso ed assicurando l'ordinato svolgersi dei rapporti umani.

Fatta tale premessa, vi vorrei ora accennare ad una forma di pubblicità, di comunicazione che mette d'accordo i due schieramenti: è la pubblicità istituzionale, cioè quella attività promozionale delle istituzioni dell'avvocatura tesa a valorizzare l'attività non del singolo avvocato o del singolo studio, ma della nostra professione in generale ed i cui benefici dovrebbero poi ricadere anche sui singoli.

Vi vorrei fare alcuni esempi tra quelli che ho raccolto, soprattutto all'estero perché in Italia non è particolarmente praticata.

L'Ordine degli Avvocati di Zurigo ha stampato una serie di cartoline, da diffondere a cura degli iscritti, nelle quali era impressa una precisa parola d'ordine: "Venite preferibilmente prima di dover venire" e firmato "La vostra avvocatessa, il vostro avvocato". Tale parola d'ordine era preceduta da una serie di buffe ipotesi come ad esempio: "Il Pubblico Ministero cerca un posticino tranquillo per voi?", oppure "Consigli di vacanza senza preavviso dal capo", "Vostra moglie vi manda a salutare tramite il Giudice?", "Buone nuove dall'Ufficio Esecuzioni?",

"Socio fondatore di una società a speranza limitata" e così via. Seguiva poi, come vi dicevo, l'invito alla consultazione preventiva. La Law Society inglese a sua volta ha stampato in formato cartolina un bel viso di giovane donna con la scritta "Il mio eroe, il mio avvocato" e spiegava la situazione: "Tre figli, una madre ammalata, un padrone di casa diabolico. Per fortuna Lin ha accettato l'incarico e ha assicurato un tetto sulle nostre teste. Lin è il mio avvocato". Seguiva poi l'indicazione di tutto ciò che la Law Society poteva fare per il cittadino. Tante altre ne ho raccolte: anche a Milano è stata stampata una brochure di informazione a cura dell'Ordine.

Perché vi ho parlato della pubblicità istituzionale? Perché è un problema particolarmente legato alla deontologia ed io credo che sarebbe bene che anche le nostre istituzioni incomincino a valutare quanto possa essere opportuno sottolineare i vincoli deontologici che caratterizzano la nostra attività e presentarli come un marchio di qualità in grado di distinguerla da altre professioni e di rassicurare il cliente. Tutti possono scrivere un contratto (e purtroppo lo fanno sempre più frequentemente), ma gli avvocati sono tenuti al segreto, a non operare in conflitto di interessi, all'obbligo dell'aggiornamento professionale: sarebbe bene che i cittadini lo sapessero e sapessero che è conveniente prim'ancora che giusto andar dall'avvocato non solo per fronteggiare i guasti (magari creati da qualcun altro), ma per evitare di trovarsi nei guai.

Ecco ora un altro punto che vorrei



toccare, estremamente delicato: quello delle forme occulte di pubblicità (certo ben più insidiose del francobollo pubblicitario sulla pagina di qualche giornale distribuito ai semafori), fortunatamente non ancora consuete nella nostra città, ma che sono all'ordine del giorno in altre piazze ed in altri Paesi.

Concerti che si tengono presso lo studio (Ludovico Einaudi, il giorno prima di suonare gratuitamente per noi in Fondazione Croce, aveva impreziosito con le sue note l'inaugurazione di uno studio milanese, ricevendo lauto compenso) o comunque organizzati dallo studio per invitare persone particolarmente in vista (clienti da fidelizzare e non clienti da acquisire); mostre di quadri e fotografie; articoli scritti su commissione da compiacenti giornalisti su riviste economiche normalmente lette da operatori economici; convegni su novità giuridiche con relatori particolarmente importanti (ministri, il politico estensore o presentatore della legge, ovviamente retribuiti) in grado di calamitare l'interesse di potenziali clienti e dar lustro allo studio, con l'immancabile raffinatissimo buffet alla fine: e così via.

Come potete vedere, si tratta di ipotesi molto diverse per le quali non è sempre facile e neppure giusto dare una risposta univoca: io credo che anche in questi casi i canoni fondamentali di giudizio ci sono dati dalla storia della nostra deontologia.

Consentitemi, dunque, una breve parentesi storica per mostrarvi come, in definitiva, siano sempre i riferimenti alla dignità ed al decoro della professione (concetti che ovviamente si modificano nel tempo) a dover guidare il nostro giudizio.

È la nostra Legge del 1933 a parlare per la prima volta all'art. 38 di dignità e decoro della professione: infatti, accanto agli abusi e mancanze nell'esercizio della professione, introduce gli atti comunque non conformi alla dignità ed al decoro professionale tra le ipotesi che danno luogo al procedimento disciplinare. Anche in materia di comunicazione, pubblicità, accaparramento della clientela questo è stato il punto di partenza di una copiosa giurisprudenza degli Ordini e del CNF: come ben sapete piuttosto rigorosa nel negare l'ingresso ad ogni forma di promozione.

Nel 1965 la Corte Costituzionale emana una importante sentenza in materia di pubblicità e chiarisce che i messaggi pubblicitari non possono rientrare nell'ambito delle attività di cultura, di opinione e di informazione protette dell'art. 21, 2° comma della nostra carta costituzionale, onde è legittimo il loro assoggettamento a controlli, vincoli e limitazioni dettati dall'esigenza di tutela di interessi primari dei cittadini o della collettività (voi ricorderete che negli Stati Uniti furono proprio due decisioni della Corte Federale a dichiarare illegittimo, perché discriminatorio rispetto agli altri cittadini, il divieto di pubblicità per gli avvocati fissato nello statuto dell'American Bar Association).

Dopo tale sentenza è degna di nota la legge comunitaria del 1982 (L. 9.2.1982 n. 31) relativa all'esercizio in Italia da parte di avvocati provenienti da altri Stati membri, nella quale all'art. 78 si parla espressamente (e, in realtà, per la prima volta), di "divieto di pubblicità" quale prescrizione che garantisce il "corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione". Si passa

poi alla prima versione del nostro Codice Deontologico del 1997 che contempla un divieto assoluto ("qualsiasi forma di pubblicità"), e poi alla versione del 1999 nella quale si cambia il nome della rubrica stessa (non più "divieto di pubblicità", ma "informazioni sull'esercizio professionale") e si consente di dare informazioni "nel rispetto della dignità e del decoro".

Nel 2002 si introduce nell'art. 17 una compiuta disciplina dell'informazione precisando i mezzi consentiti e quelli vietati, sempre con un cappello di richiamo alla dignità ed al decoro della professione ed infine nel 2006, con due diversi passaggi (uno nel gennaio e l'altro nel dicembre), si giunge all'attuale stesura degli artt. 17 e 17 bis e 19 (l'art. 19 è più che altro uno scorporo) in applicazione della Legge Bersani che aveva sanzionato di nullità le disposizioni deontologiche in contrasto con l'abrogazione del divieto di pubblicità.

A ben vedere, dunque, pur attraverso questa tormentata storia di modifiche legislative, esiste in filigrana un fil



rouge che non viene mai meno ed è quello della necessità che vengano salvaguardati il decoro e la dignità della professione: è ben evidente che non è proibibile l'accaparramento di clientela, ma lo diviene se è il risultato di una attività che, per le sue modalità, beneficia un avvocato ma getta discredito sull'intera categoria.

Non abbiamo molto di più a cui aggrapparci nell'odierna tempesta: forse l'onore e il decoro non saranno quelli di anni passati (la deontologia, l'etica è per antonomasia un diritto vivente, in continuo cambiamento) ma certo tali valori generali ci consentiranno ancora di distinguere tra manifestazioni volgarmente promozionali e quelle che, promozionali certamente anch'esse, non appariranno ledere l'immagine generale della nostra professione.

E così eccoci ritornati al punto di partenza poiché è del tutto evidente come il giudizio su ciò che può ledere l'immagine della nostra professione è indissolubilmente legato a ciò che vogliamo che sia la nostra professione, all'immagine che le attribuiamo che, come ben sapete, è molto diversa se prendiamo in considerazione quella ipotizzata nel rapporto Monti o voluta dall'Antitrust o dal ministro Bersani o dalla Commissione Europea o dal Parlamento europeo o dalla Corte di Giustizia (perché anche in ambito comunitario le differenze sono abissali).

Se mai vi interessasse sapere quale è la mia ideologia vi rimanderei alla Carta di Torino approvata dall'Union Internationale des Avocats: e non certo per geografico campanilismo o per il fatto di aver partecipato alla sua stesura, ma perché ritengo che i nostri diritti (che vanno con forza rivendicati) possano essere considerati non corporativi soltanto se essi costituiranno al contempo una pesante obbligazione etica, come è scritto in tale Carta. Il segreto professionale è un diritto irrinunciabile, ma è prim'ancora un obbligo pesantissimo: l'indipendenza andrà rivendicata con veemenza nei confronti di tutti e tutto ma guai ad abdicare ad un controllo rigorosissimo di tutte le incompatibilità e dei conflitti di interesse che, oggi come non mai, possono metterla in discussione; il compenso per l'attività professionale resa è certamente un diritto, ma non dovrà prevalere sulle ragioni intrinseche del mandato.

Ma, ritornando ai problemi legati alla comunicazione, Vi vorrei ricordare quanto ebbe a scrivere Edilberto Ricciardi: «L'attività legale – se può essere, per alcuni profili, paragonata a quelle oggetto delle altre professioni – si distingue da queste perché è strettamente connessa e funzionale alla realizzazione di quello che è stato autorevolmente definito "il valore supremo del nostro ordinamento giuridico, al di sopra di tutti gli altri valori, persino al di sopra dello stesso valore della libertà: il 'valore della giustizia'".

Il Servizio giudiziario dello Stato, che ha compito – attraverso la funzione giurisdizionale – di realizzare questo valore fondamentale, però, non può essere esercitato se non vi è esercizio del diritto di difesa; sicché l'attività giurisdizionale si divarica in due direttrici che sono: da un verso, l'applicazione della legge; dall'altro verso, la difesa del cittadino davanti agli organi giurisdizionali. Per cui non si esercita bene la funzione giurisdizionale, non si esercita correttamente, non si esercita secondo i dettami della Costituzione, se nell'esercizio dell'attività giurisdizionale non si innesta il diritto di difesa, che diventa un momento essenziale di quel processo di attuazione della legge, che è affidato per la parte decisoria al giudice e, per la parte di tutela del cittadino, all'avvocato a cui è demandato il compito della difesa».

Poiché, dunque, l'avvocatura svolge questo ruolo essenziale nell'attuazione di uno dei valori fondamentali tutelati dallo Stato – tanto che si può definire la sua funzione di rilevanza costituzionale – appare evidente anche l'interesse collettivo alla tutela della dignità e del prestigio dell'ordine forense e, quindi, dell'elevata qualificazione tecnica e morale delle prestazioni rese dai suoi componenti.

Mi sono chiesto molte volte a chi potrebbe giovare l'introduzione della pubblicità nella nostra professione: ebbene, io sono giunto alla conclusione (credetemi: libera da preconcetti) che essa non gioverebbe né alla società, per le ragioni che giustamente ricordava Ricciardi, né al cliente, né all'avvocato.

Non al cliente, sia perché o non ne ha bisogno (perché qualificato: l'imprenditore e il libero professionista sanno benissimo a chi rivolgersi) o, se medio o debole perché verrebbe facilmente fuorviato nella scelta, sia perché subirebbe un inevitabile aumento dei costi

del servizio (e molto probabilmente un abbassamento del livello qualitativo dello stesso). Non agli avvocati, i quali sarebbero costretti ad occuparsi di aspetti non essenziali della professione (sottraendo tempo alla loro attività tipica e all'aggiornamento), a spendere ed investire denaro non per i tradizionali strumenti di lavoro (testi, organizzazione degli studi, corsi) rischiando di essere schiacciati dai grandi studi o dai colleghi più facoltosi o di essere da questi assorbiti. Non, infine, alla società che vedrebbe un proprio diritto fondamentale (quello della difesa) connesso ad una professione sempre più mercantile.

Non è più tutelante l'attuale sistema di "passa parola" nel quale il cliente arriva all'avvocato per consiglio di un altro cliente, del commercialista, di un altro avvocato (esperto magari in altro settore) che l'hanno conosciuto ed apprezzato?

Se posso ancora rubare qualche minuto della vostra attenzione, vorrei dirvi che non nutro molte speranze che i valori che mi stanno a cuore (ma che, secondo una statistica Censis del 1990, stanno a cuore anche alla maggior parte degli avvocati italiani) siano condivisi dai legislatori, nazionali e sovranazionali, e mi chiedo se non sia giunto il momento che l'avvocatura decida di autoregolarsi, di autolimitarsi: nessuno ci può obbligare alla pubblicità ma tutti possiamo tranquillamente rinunciarvi, come possiamo tranquillamente rinunciare a sottoscrivere patti di quota lite o a partecipare a vergognose aste al ribasso che alcune banche o assicurazioni hanno indetto o intendono indire, e così via.

L'avvocatura deve sapere riconquistare una sua dignità ed autorevolezza ed una sua capacità di autogoverno. Prendiamo l'esempio francese della CARPA che finanzia tutta la formazione e non solo quella. Voi sapete che gli avvocati francesi devono operare attraverso una unica banca convenzionata con la cassa e proprio questo concentramento di fondi genera finanza: ma non tutti sanno che questo strumento, divenuto legge nel 1986, è stato creato dagli avvocati trent'anni prima e reso operativo per autodeterminazione, poi necessariamente "digerita" dal legislatore quando non ha potuto farne a meno.

Io credo, e concludo, che molti passi avanti in materia deontologica potrebbero farsi se l'avvocatura sapesse autoregolarsi con dignità ed autorevolezza.



L'AVVOCATO NELL'UNIVERSO **DELLA COMUNICAZIONE**


(testo della Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 13.10.2009 nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia)

no dei temi più rilevanti che hanno costituito oggetto di contrasto tra il Consiglio Nazionale Forense e l'Autorità per la Concorrenza e il Mercato è sicuramente quello relativo all'informazione che l'avvocato può dare in ordine alla sua attività professionale. Il contrasto, invero, è radicale, come appare già dalla diversa semantica utilizzata dal CNF e dall'Autorità: mentre per il primo l'esternazione dell'avvocato rivolta ai terzi va definita come "informazione", per il secondo come "pubblicità". La radicalità del contrasto evoca una diversa concezione della professione forense: per il CNF essa ha caratteristiche specifiche in relazione alla funzione di tutela dei diritti delle persone; per l'Autorità essa va assimilata all'esercizio delle attività di tipo commerciale.

Il Codice deontologico forense disciplina il tema agli articoli 17, 17 bis, 18 e 19, rispettivamente rubricati come: "Informazioni sull'attività professionale" (17); "Modalità dell'informazione" (17 bis); "Rapporti con la stampa" (18); "Divieto di accaparramento di clientela" (19).

Data per acquisita la conoscenza delle norme menzionate, occorre prendere spunto, per comprendere l'importanza e la serietà del problema, dai rilievi formulati dall'Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata dalla medesima Autorità nel gennaio 2007.

Un primo rilievo dell'Autorità si appuntava sul canone IV dell'art. 17 del



Codice deontologico, alla cui stregua l'informazione non deve, in ogni caso, "assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". Secondo l'Autorità, il divieto di pubblicità elogiativa e quello di pubblicità comparativa non sarebbero giustificabili, perché costituirebbero ostacoli al principio della libera concorrenza.

Il CNF ha respinto il rilievo dell'Autorità nella sua delibera 12 giugno 2008, n. 15, sottolineando che tale divieto è funzionale all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a principi di correttezza e di verità. Affiora su questo punto l'ispirazione dell'Autorità, antitetica ai principi che ispirano l'avvocatura, di appiattire l'esercizio della professione sull'attività commerciale. Con il mezzo della pubblicità viene dato impulso unilaterale all'interesse economico di un avvocato di promuovere le proprie prestazioni, anche a prescindere dalla loro necessità o utilità per il cliente.

Con la pubblicità ci si rivolge a un numero indeterminato di soggetti, sollecitando l'emergere di bisogni o desideri, anche non previamente avvertiti o anche non coerenti con il vero e duraturo interesse del soggetto. La prospettiva da professionale diventa consumeristica. Con la pubblicità si concorre a produrre il bisogno del consumo; con l'informazione si offre una possibilità ragionevole di scelta a fronte di un bisogno già insorto.

La restrizione della concorrenza, determinata dal divieto della pubblicità comparativa ed elogiativa, è compatibile con l'art. 81 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE, poiché è giustificata dall'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e alla dignità della professione: "dal momento che tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti all'albo professionale possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione" (CNF delibera 12 giugno 2008, n. 15).

Il secondo rilievo dell'Autorità era diretto contro il limite previsto dal canone III dell'art. 17, secondo cui l'informazione deve essere, quanto alla forma e alle modalità, rispettosa della "dignità" e del "decoro" della professione. Questo divieto non sarebbe giustificabile sotto il profilo concorrenzia-

le, perché potrebbe disincentivare significativamente l'utilizzo della leva della pubblicità.

Al rilievo il CNF ha risposto, nella citata delibera n. 15/08, in una chiave normativo/positiva, certamente utile, ma non esauriente. Sostiene il CNF: "Il richiamo ai doveri di dignità e decoro della professione è esplicitamente contenuto nell'art. 12 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e costituisce il parametro normativo generale, alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense. Il carattere di norma di legge del codice deontologico deriva dalla delega effettuata dall'ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere trova origine e limite nel parametro normativo previsto dalla norma generale, che rimanda all'autonomia collettiva la funzione di integrare la norma legislativa in bianco dettata dal legislatore. In questo senso si è recentemente espressa la Corte Suprema attribuendo alle norme del codice disciplinare forense la natura di 'fonti normative integrative di precetto legislativo' (Cass. Civ. Sez. U. 20.12.2007 n. 26810). Da ciò deriva la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima."

Che il CNF abbia voluto richiamare il valore di norme giuridiche subprimarie dei precetti deontologici, è cosa opportuna. Alle osservazioni tecniche andrebbe aggiunto che "dignità" e "decoro" esprimono l'essenza formale della professione di avvocato, alla luce del supremo principio di diritto espresso dal lemma "honeste vivere": l'avvocato non deve accontentarsi di rispettare le regole, ma deve tendere costantemente alla perfezione intrinseca della sua attività, ispirandola a un'aura di modestia, di umiltà, di rispetto e di attenzione, ripudiando presunzione, iattanza e sciatteria in ogni espressione della sua attività, tanto più nella manifestazione informativa ai terzi della sua dimensione professionale.

Il terzo rilievo dell'Autorità era mirato alla modificazione dell'art. 17 bis, affinché dallo stesso fosse eliminato ogni riferimento a ciò che la pubblicità deve e può indicare o, almeno, fosse tolto il divieto di dare conto del nome dei clienti, ancorché questi abbiano prestato il loro consenso.

Il CNF con la delibera n. 15/08 cita-

ta, ha semplificato l'art. 17 bis, sostituendo, con riferimento al controllo del Consiglio dell'Ordine sui siti web degli studi legali, il semplice obbligo della tempestiva comunicazione al Consiglio al previo parere favorevole. È stato mantenuto il divieto di dare conto del nome dei clienti anche se gli stessi abbiano prestato il consenso.

L'Autorità aveva pure richiesto la modifica dell'art. 19, relativo al divieto di accaparramento della clientela: in particolare, aveva richiesto che venissero modificati i divieti delle condotte dirette all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla "correttezza" e al "decoro", nonché i divieti di offerta di prestazioni professionali al domicilio degli utenti, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico o a persone determinate per uno specifico affare. L'auspicio dell'Autorità era che tali divieti fossero attenuati, ammettendosi modalità nuove di acquisizione dei rapporti di clientela, purché tali condotte non fossero dirette a profittare di situazioni di svantaggio o di debolezza fisica o psichica dei potenziali clienti.

Il CNF ha respinto tali richieste di modifica, lasciando inalterati i divieti nella loro originaria formulazione. È evidente, pertanto, che non è ammissibile l'apertura dei cosiddetti "negozi giuridici", intendendosi per tali quei luoghi aperti al pubblico, in cui è pregiudicata la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, nonché l'esercizio dell'attività professionale in locali di tipo commerciale, in cui la prestazione della consulenza legale viene inevitabilmente associata alla fornitura di un servizio o di un prodotto scambiato nel commercio. Non è in questione soltanto, in questi casi, come pare di comprendersi dai rilievi dell'Autorità, l'esigenza di evitare lo sfruttamento della credulità popolare o le condizioni di minorata difesa del cliente portatore di handicap fisici o psichici, bensì, ben più rigorosamente, quella di svolgere la professione forense secondo i principi della "correttezza" e del "decoro". Invero, parafrasando un antico proverbio, se è vero che l'abito non fa il monaco, è anche vero che il monaco porta l'abito. Così, se lo studio professionale non fa l'avvocato, è anche vero che l'avvocato svolge la sua attività nello studio professionale, affinché la riservatezza del cliente sia tutelata nella maniera più assoluta.

Mauro Ronco



PATROCINIO A SPESE DELLO E PIGNORAMENTO PRE **ERZI: ASPETTI DEONTOLO**

ffronto una questione delicata, che ha, talora, creato situazioni di imbarazzo.

L'art. 133 del DPR 115/2002 dispone che "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato" e detta norma opera non solo nei giudizi di cognizione, ma anche nelle procedure esecutive.

Peraltro nelle procedure di pignoramento presso terzi si è più volte verificato che il Giudice, a fronte della dichiarazione positiva del terzo, abbia disposto, in favore del cliente - creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non solo l'assegnazione del capitale e degli accessori, ma anche delle spese legali liquidate e successive.

In queste ipotesi, il cliente ha di solito preso atto della situazione ed ha girato le spese all'avvocato, comunicando nel contempo al Consiglio dell'Ordine, la rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

Peraltro, in alcuni casi, il cliente, che pure aveva incassato l'intero, ha ritenuto di tenere per sé le spese legali, forte della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che gli consente di non sostenere l'onere delle spese della propria difesa.

In qualche caso il cliente ha addirittura chiesto al Consiglio dell'Ordine di valutare in ambito deontologico il comportamento del suo difensore, che gli aveva chiesto il pagamento di quanto percepito dal terzo pignorato proprio a titolo di spese legali liquidate e successive.

Tale comportamento da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è sicuramente illegittimo, perché mira ad ottenere un arricchimento ingiusto, ma è pure necessario che gli avvocati facciano la loro parte con prudenza e lungimiranza.

Gli avvocati, al momento della richiesta di assegnazione - così come al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di cognizione abbiano quindi l'accortezza di evidenziare al Giudice che il cliente da loro assistito è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò corrisponde al dovere di diligenza dell'avvocato e di collaborazione con il Giudice ed ostacola, comunque, il verificarsi degli inconvenienti di cui sopra.

Ritengo peraltro che, in ipotesi di pignoramento presso terzi nel quale vi sia dichiarazione positiva del terzo, l'avvocato possa anche valutare la opportunità di fare depositare al proprio assistito dichiarazione di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato e di chiedere nel contempo la distrazione delle spese in proprio favore.

In questo modo, l'avvocato perde la tutela del pagamento delle sue spettanze da parte dello Stato, sia pure con i tempi attualmente assai dilatati, nascenti dalle poche disponibilità finanziarie messe in effetti a disposizione dallo Stato, ma può percepire, in caso di buon fine della procedura, le intere spese liquidate, senza la falcidia prevista dagli artt. 82 e 130 del DPR 115/2002 ed in tempi più contenuti.

Raccomando solo che in questa, come in ogni altra ipotesi di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato per intervenuto recupero diretto delle spese, l'avvocato provveda a pagare o fare pagare le eventuali spese prenotate a debito, quelle anticipate dallo Stato ex art. 131 D.P.R. 115/2002 e le spese di registrazione, in modo tale che non rimanga alcun onere a carico dello Stato.

Buon anno a tutti.

Michele Carpano



LLO CHE L'AVVOCATO ZIVILISTA NON PUÒ NON SAPERE

bebene gli avvocati non abbiano istituzionalmente specializzazioni (almeno per il momento, perché i progetti di riforma dell'ordinamento forense vanno invece in questa direzione) è però un dato di fatto che molti di noi finiscono per occuparsi in maniera quasi esclusiva di alcuni settori del diritto e, comunque, per svolgere la propria attività in ambito esclusivamente civile, penale o amministrativo.

È però altrettanto un dato di fatto che i problemi che i clienti sottopongono alla nostra attenzione molto spesso non sono suscettibili di essere "incasellati" in uno soltanto dei macro settori del diritto e che pertanto mancheremmo ai nostri doveri nei confronti del cliente (è regola deontologica codificata quella che impone di informare il proprio assistito circa le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili) e non potremmo svolgere al meglio gli incarichi affidatici se non fossimo in grado quanto meno di interrogarci sull'opportunità di chiedere una consulenza ad un collega che sappia orientarsi (ed orientarci) con competenza nel settore che noi conosciamo poco o nulla.

Da ciò è nata l'idea degli incontri di formazione tenutisi il 21 maggio ed il 12 ottobre 2009 intitolati: "Ouello che l'avvocato civilista non può non sapere del processo penale" e "Quello che l'avvocato penalista non può non sapere del processo civile".

Gli incontri, e ciò è stato subito chiarito ai partecipanti, non avevano assolutamente lo scopo di mettere l'avvocato che si sia sempre occupato esclusivamente di diritto civile in grado di percorrere autonomamente la diversa strada del giudizio penale, o viceversa, ma, molto più modestamente, di offrire spunti di riflessione, di porre le primissime basi per l'acquisizione di una certa sensibilità rispetto a fattispecie in astratto suscettibili di essere "trattate" sia in sede civile che in sede penale.

Quando si è cominciato a discuterne in commissione scientifica, a me personalmente, per il mio vissuto personale (dopo essermi laureata in diritto penale mi sono sempre e soltanto occupata di controversie civili), sono venuti subito alla mente i problemi legati ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, perché nella mia esperienza di tutti i giorni le intersezioni tra i due giudizi hanno per protagonisti soggetti che hanno subito un danno rilevante sia civilisticamente sia penalmente: soggetti che, in altre parole, possono entrare nel giudizio penale come parti lese.

I colleghi che si occupano prevalentemente di diritto penale hanno invece evidenziato come sia cruciale anche la conoscenza del penale sostanziale, pensando a quei soggetti che, se non opportunamente e sensibilmente consigliati dal loro avvocato civilista, nel processo penale potrebbero entrarci come imputati.

L'argomento si è immediatamente palesato come estremamente vasto e la commissione scientifica ha quindi optato per un primo modulo nel corso del quale affrontare esclusivamente gli aspetti processuali, con l'intento di porre lo specialista dell'uno o dell'altro settore in grado di:

- a) individuare le situazioni in cui potrebbe essere utile ricorrere alla consulenza di uno specialista dell'altro settore;
- b) effettuare una prima ponderazione dei pro e contro dell'intraprendere l'azione civile o quella penale (o eventualmente entrambe);
- c) essere in grado sin dal primo affacciarsi del problema di illustrare sia pure a grandi linee al cliente le diver-

- se strade percorribili e le possibili conseguenze della scelta;
- d) non incorrere in decadenze e preclusioni.

Poiché si voleva che i due incontri avessero un taglio molto pratico, la commissione ha chiesto ai colleghi Carlo Gonella e Mario Garavoglia, rispettivamente civilista e penalista, di chiedere tutto ciò che ritenevano utile ai colleghi Carlo Rossa e Nicoletta Domenichini. rispettivamente penalista e civilista, e mi sembra che l'utilizzo dello schema "domanda e risposta", pur se più impegnativo per i relatori (che colgo l'occasione per ringraziare davvero tanto per disponibilità e competenza), abbia facilitato gli interventi dei numerosi partecipanti.

Quello che è emerso in entrambe le occasioni è che nessuno di noi può esimersi dall'aggiornarsi, almeno sommariamente, sulle riforme che riguardano il settore di cui non si occupa con prevalenza, anche se l'attività di aggiornamento è resa sempre più complessa dalla esagerata e frammentaria produzione legislativa (spesso, per di più, di carattere sub-primario), con gli effetti devastanti che essa produce sul concetto stesso di sistematicità della legislazione. L'osservazione è, forse, meno banale di quanto può a prima vista apparire, posto che pochi giorni fa, ad una prima udienza civile, ho sentito dichiarare nulle ben tre citazioni perché non formulate secondo quanto stabilito dall'ennesima riforma del codice di procedura civile (quella entrata in vigore il 4 luglio scorso): la consapevolezza in ordine al dovere di aggiornamento costante non è dunque ancora così diffusa come dovrebbe neppure per quanto attiene i fondamentali delle materie di cui ci occupiamo quotidianamente.

Roberta Di Maggio



ILLECITO PENALE E ILLECITO DEONTOLOGICO

(Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia dell'11.11.2009)

⁹ avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro (art. 5

Il codice deontologico dell'avvocato è tutto contenuto in questa espressione. Probità, dignità e decoro sono da ritenere premessa e conseguenza qualificante per i comportamenti pubblici e privati.

Ogni altra disposizione del c.d. non è che una conseguenza di questo dettato. Nel procedimento disciplinare, infatti, la contestazione nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specificata quanto all'indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, considerato che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione possono ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività.

Ne consegue che è necessaria ma al contempo sufficiente a garantire il diritto di difesa dell'incolpato la chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la omessa indicazione delle norme violate.

Il procedimento disciplinare forense è caratterizzato dall'ampiezza delle formule adottate dal legislatore per indicare i comportamenti deontologicamente rilevanti, desunti dall'esperienza di settore, dalla stessa giurisprudenza disciplinare, ed elencati nel codice deontologico non in modo tassativo; ed è un sistema rispetto al quale non può ipotizzarsi una violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost., sia perché l'illecito disciplinare esula dal campo penale, al quale tale principio si riferisce, sia perché la necessità di integrare le clausole generali con il ricorso a fonti normative esterne o a regole di comportamento condivise, risponde all'esigenza di evitare l'elencazione tassativa dei singoli divieti e dei singoli doveri, che potrebbe lasciare esenti da sanzione comportamenti non previsti ma considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva.

Apro una parentesi per dare – dopo aver consultato lo Zingarelli - una definizione dei termini.

Probità sta per integrità morale ed onestà di coscienza.

Dignità è la qualità di chi si rende meritevole del massimo rispetto.

Decoro è la coscienza della propria dignità, che si riflette nell'aspetto, negli atteggiamenti, nell'operato.

Dignità, probità e decoro si distinguono anche dai successivi doveri di lealtà e correttezza di cui si parla negli articoli successivi, perché questi ultimi doveri riguardano essenzialmente l'attività processuale, mentre la probità e il decoro attengono ai comportamenti del professionista in generale, nonché alle condotte estranee alla professione, com'è chiaramente precisato nel canone II dell'art. 5 c.d.f. "L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti, anche non riguardanti l'attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale, o compromettano l'immagine della classe forense".

In verità è stato spesso affermato che i comportamenti non professionali (quelli ad es. riguardanti la vita privata) dovrebbero essere estranei alla valutazione deontologica, escludendosi che l'avvocato possa essere inquisito disciplinarmente per le opinioni espresse, o per fatti attinenti la sua vita privata.

Tuttavia, per le ragioni che si ricollegano all'immagine della Giustizia, il sistema deontologico non può tollerare che siano posti in essere fatti anche non professionali in due circostanze:

a) quando abbiano determinato una condanna penale (canone I, art. 5 c.d.f.). Qui il rigore del precetto è mitigato dall'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello ordinario. A parte l'esclusione dei reati colposi, in quanto la condotta deontologicamente illecita deve essere sempre volontaria, potrebbero ugualmente non aver valore disciplinare reati commessi in particolari circostanze quali ad esempio:

- l'uccisione o il ferimento di un ladro penetrato nell'abitazione (è il caso deciso dal Consiglio dell'Ordine di Verona, che ha pronunciato l'assoluzione, pur nella esistenza di una condanna penale);
- il rifiuto di violare il segreto professionale;
- il reato contestato a chi, avendo svolto il servizio militare abbia conservato un bossolo esploso, o una parte anche inerte di una bomba a mano usata nelle esercitazioni.

Si tratta ovviamente di mere esemplificazioni che non escludono l'obbligo di apertura di un procedimento disciplinare, ma che comunque consentono una autonoma valutazione del fatto.

b) quando, come si è detto sopra, le condotte si riflettano sulla reputazione del professionista, o compromettano l'immagine della classe forense.

Secondo la legge professionale (art. 44 R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) l'avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è anche sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso.

Negli stessi termini l'art. 653 c.p.p. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare, davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, o non costituisce illecito, ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

Diverso è il caso in cui la sentenza penale dichiari non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Qui ben potrà residuare una responsabilità disciplinare. Si pensi ad esempio al caso in cui l'avvocato alterchi in pubblico con espressioni offensive ed ingiuriose; oppure alla ancor più grave ipotesi di un reato di falso in scrittura privata o di falso di foglio firmato in bianco.

Come il Consiglio dell'Ordine (art. 47 R.D. 22/01/1934 n. 37) deve dare comunicazione al P.M. dell'apertura del procedimento disciplinare (il momento si identifica con l'allestimento del capo di incolpazione), così l'Autorità Giudiziaria deve comunicare al Consiglio dell'Ordine l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'avvocato (art. 44, commi 1, 2, 3 R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578). Norma questa che non sempre il P.M. dimostra di conoscere (come quella di cui al 4° comma dell'art. 105

c.p.p. "L'autorità giudiziaria riferisce al Consiglio dell'Ordine i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità").

Esempi concreti, frutto della mia esperienza torinese circa la sovrapposizione di responsabilità disciplinare a quella penale sono i seguenti:

- la condanna di un avvocato per fatti di estorsione continuata consumata e tentata ha determinato la sanzione della radiazione;
- così la condanna per appropriazione indebita aggravata e continuata in danno dei clienti ha comportato la sanzione della cancellazione;
- e ancora l'aver partecipato ad udienze durante il periodo di sospensione a seguito di sanzione disciplinare, ha dato luogo ad un'ulteriore sospensione.

Quanto poi al reato proprio dell'avvocato (ossia il patrocinio infedele) e a quell'altro in cui il penalista può talora incorrere (il favoreggiamento personale) vengono qui in considerazione i temi di maggior rilievo relativi all'esercizio del diritto di difesa e la delicatezza delle relative indagini.

Al proposito non si può non ricordare la sentenza 18/01/2008 del Tribunale di Torino, sez. V penale, che, per il particolare impegno, per la lucidità dell'esame del problema della libertà dell'esercizio di difesa; in una parola per l'onestà intellettuale con cui affronta i temi di fatto e di diritto, nonché la problematica sui limiti che l'indagine del giudicante è costretto ad osservare, costituisce, per chi voglia imparare la deontologia anche delle sentenze della magistratura, un riferimento di straordinaria importanza.

Dice la motivazione assolutoria:

"Porsi sulla strada troppo penetrante e rigorosa delle strategie difensive potrebbe essere pericoloso proprio per quella libertà ed inviolabilità della difesa che l'art. 24 della Costituzione garantisce".

Ed ancora in conclusione, con piacevole ironia, alludendo ad una condotta forse troppo disinvolta dell'avocato imputato:

"Tutto ciò è vero, ma queste connotazioni della condotta dell'imputato non possono far correre il rischio di cadere nella situazione descritta in modo icastico nella spregiudicata massima del ministro di Re Luigi XIII, il Cardinale Richelieu: datemi sei righe scritte dal più onesto degli uomini e vi troverò qualcosa di sufficiente per farlo impiccare".







AUTONOMIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E RILEVANZA PREGIUDIZIALE

DEL PROCEDIMENTO PENALE

Sospensione del procedimento disciplinare. Decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare

(Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia dell'11.11.2009)

Premessa

Per meglio valutare la natura del rapporto fra i due procedimenti è opportuno ricordare le vicende relative a tale rapporto nelle previsioni codicistiche, a far data dalle disposizioni precedenti l'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale del 1989.

Prima della detta entrata in vigore vigeva uno stretto principio di pregiudizialità del processo penale sul procedimento civile, amministrativo (in esso comprendendosi anche il processo disciplinare).

La regola dell'art. 295 c.p.c., in relazione al disposto dell'art. 3 c.p.p., imponeva la sospensione necessaria del procedimento disciplinare ove fosse pendente un processo penale relativo agli stessi fatti.

Il nuovo Codice di Procedura Penale, entrato in vigore nel 1989 ha abolito praticamente tale pregiudizialità, escludendo dal nuovo testo dell'art. 3 l'obbligo della sospensione necessaria del processo disciplinare.

Con la Legge n. 353/1990 era poi modificato il testo dell'art. 295 c.p.c., che prevedeva appunto tale sospensione.

Gli operatori del Diritto ed i Giudici hanno però evidenziato forti perplessità sul rapporto tra i due giudizi così come regolamentato dalle nuove disposizioni, specialmente sul rischio di decisioni contrastanti circa lo stesso fatto. Con la Legge n. 97/2001 veniva, infine, modificato il testo dell'art. 653 c.p.p., stabilendo l'efficacia della sentenza penale, sia di condanna sia di assoluzione, nel giudizio disciplinare per quanto riguarda l'accertamento, positivo o negativo, della sussistenza del fatto della sua illiceità penale e sull'affermazione che l'imputato non lo avesse commesso.

1°) Occorre preliminarmente osservare che la disciplina del potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine forense è prevista e regolata dal R.d.l. n. 1578 del 1933, legge fondamentale della professione agli artt. 38 e 44 in modo specifico.

All'art. 38, trattando della disciplina degli avvocati, è stabilito che siano sottoposti a procedimento disciplinare, salvo le ipotesi di abbandono di difesa di cui all'art. 105 c.p.p., gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.

Tale azione disciplinare di carattere generale è correlata a comportamenti ritenuti dai Consigli dell'Ordine meritevoli di esame disciplinare, in quanto contrari ai principi sopra esposti.

È un'azione atipica, che può essere esercitata a seguito di una valutazione autonoma circa il concreto verificarsi della violazione deontologica.

Se l'azione disciplinare è fondata sugli stessi fatti oggetto di una imputazione penale sorge l'obbligatorietà della sospensione del processo disciplinare, sino al passaggio in giudicato del procedimento penale, principio stabilito, come detto in premessa, dall'art. 295 del c.p.c., che prevede la sospensione del processo nel caso in cui il giudice del processo, o altro giudice, debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa: tale sospensione è stata ritenuta necessaria, considerando la rilevanza ed opponibilità dell'eventuale giudicato penale, dalla Cassaz. civ. con le sentenze n. 7396 del 2003 e 7057 del 2000.

La rilevanza pregiudiziale del giudicato penale deve essere posta, altresì, in



relazione con la disposizione del vigente testo dell'art. 653 del c.p.p., così come integrato dalla Legge n. 97/2001, circa l'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, come abbiamo illustrato nella premessa.

Tale principio è stato affermato dal C.N.F. con sentenza n. 190 del 2007, che ha dichiarato: "la pendenza, a carico del professionista, di procedimento penale non ancora pervenuto a decisione definitiva per gli stessi fatti sui quali sono incentrati gli addebiti disciplinari, impone la sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare". Conformi le decisioni del C.N.F. n. 197 del 2006, la n. 88 del 2007 e la n. 120 del 2006; in conformità si è pure espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 4893 del 2006, n. 9166 del 2008 e n. 17441 del 2008. 2°) Il rapporto tra il procedimento disciplinare e quello penale è regolato specificatamente *dall'art. 44 del R.d.l. n. 1578/1933*, che fa obbligo al Consiglio dell'Ordine di iniziare un procedimento disciplinare ogni volta in cui un avvocato "sia stato sottoposto a procedimento penale per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso".

Tale obbligo, però, non sorge a seguito dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'avvocato, ma solo per il fatto che "l'incolpato (che sia stato già sottoposto a procedimento penale) ha visto concludersi il processo con una sentenza diversa dal proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso": come ha affermato la Cassaz. - Sez. Unite - con la sentenza n. 14985 del 2005, confermata poi sul punto sempre

dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20843 del 2007.

Il codice deontologico forense, inoltre, all'art. 5 - canone I, prescrive che "deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salvo ogni autonoma valutazione sul fatto commesso".

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 14985 del 2005, hanno testualmente affermato che l'azione disciplinare di cui al detto art. 44 del R.d.l. n. 1578/1933 è collegata "ad un fatto storico preciso (sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso); ha come oggetto lo stesso fatto che ha costituito oggetto di imputazione; ha natura obbligatoria quanto alla sua instaurazione; non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto".

Il suddetto principio è stato testualmente riaffermato, dalla sentenza della Cassazione civile - Sez. Unite, n. 20843 del 2007, in conformità anche le numerose decisioni del C.N.F. (fra le ultime, la n. 69, la n. 73 e la n. 239 del 2007).

L'azione disciplinare ex art. 44 è obbligatoriamente instaurata dal competente Consiglio dell'Ordine solo al passaggio in giudicato della sentenza nel processo penale, conclusosi, ripetesi, in difetto di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Qualora, per ipotesi, fosse stata instaurata una tale azione prima del passaggio in giudicato, l'azione disciplinare dovrà essere necessariamente sospesa in attesa della definitività della sentenza penale: la legittimità di tale soluzione è stata stabilita dalla Cass. Sez. Unite n. 4893/2006 e n. 17441/2008, nonché dal C.N.F. nelle decisioni n. 120/2006 e n. 88/2007.

3°) Pregiudizialità dell'azione penale ed autonomia del procedimento disciplinare

I due istituti, occorre chiarire, sono diversi e ben distinti nel loro contenuto e nei loro effetti: purtuttavia, l'ambito della autonomia del procedimento disciplinare dipende, necessariamente, da quello della pregiudizialità del processo penale.

Abbiamo sopra visto quale rilievo ed incidenza abbia nel procedimento disciplinare la pendenza di un giudizio



penale, nonché le ricadute del giudicato penale nel procedimento disciplinare.

In tale ambito, però, si osserva che l'azione disciplinare dei Consigli dell'Ordine gode pur sempre di una sua autonomia, sia pure solo relativa alla valutazione dei fatti come illeciti disciplinari.

Anche dopo le innovazioni codicistiche degli artt. 295 c.p.c. e degli artt. 3 e 653 c.p.p., si ritiene che il procedimento disciplinare abbia conservato una sua autonomia almeno come facoltà di valutazione di quei fatti che non sono stati esclusi dal Giudice penale nella loro esistenza o nella commissione da parte dell'avvocato incolpato.

Tale valutazione, rimessa al libero se pur motivato giudizio del Consiglio dell'Ordine nell'ambito della prevista procedura disciplinare, è volta ad accertare che il fatto addebitato e non escluso nella sua sussistenza, anche se non concreta una ipotesi delittuosa, viola pur sempre le norme generali di condotta di cui all'art. 38 L.P.

Sull'argomento riportiamo seguente massima della Cassazione civile - Sez. Unite - n. 9166 del 2008:

"A norma degli artt. 455 e 653 C.P.P., come modificati dalla Legge 27/3/2001 n. 97 le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Né può valere al contrario l'art. 5 del Codice deontologico che, nel far salva l'autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza penale degli stessi e non al loro accertamento".

Nello stesso senso vedi la Cass. civ. Sez. Unite nella sentenza n. 23238 del 2005, nonché il Consiglio Nazionale Forense con la decisione 23/12/2005 n. 218.

Lo stesso C.N.F., con decisione n. 34 del 2006, ha definito i limiti dell'autonomia disciplinare con la seguente motivazione:

"la circostanza che in sede penale sia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti giudizialmente accertati, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale; pertanto, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste, tuttavia, piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa dell'illecito disciplinare".

4°) Sospensione necessaria del procedimento disciplinare

Abbiamo visto sopra che "qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo, può dipendere la decisione del procedimento disciplinare" (fra le altre vedi Cassaz. civ. - Sez. Unite - sent. n. 4893 del 2006 - nello stesso senso la sentenza Cassaz. - sez. Unite n. 17441 del 2008).

Richiamiamo in argomento quanto detto alle precedenti pagine ai numeri 1 e 2, trattando dell'azione disciplinare ex art. 38 L.P.

Ripetiamo che il procedimento disciplinare instaurato ex art. 44 L.P. prima della definitiva sentenza penale sugli stessi fatti deve essere necessariamente sospeso (richiamiamo le già citate decisioni: C.N.F. n. 120/06 e n. 88/07; Cass. Sez. Unite n. 4893/06 e n. 17441/08).

5°) Prescrizione dell'azione discipli-

L'art. 51 della L.P. del 1933 prevede

che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Occorre, in argomento, distinguere le due ipotesi già da noi illustrate dall'azione disciplinare ex art. 38 L.P. e quella dell'azione disciplinare ex art. 44 L.P.

L'azione disciplinare di cui all'art. 38 L.P., atipica e collegata ad ipotesi generiche di violazione dei doveri di dignità, decoro ed osservanza del dovere di evitare abusi o mancanze nell'esercizio professionale, prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto che concreta la detta violazione (salva l'ipotesi di comportamenti c.d. continuati nella quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuità).

L'azione disciplinare di cui all'art. 44 L.P., invece, è collegata alla circostanza specifica ed al fatto storico preciso del passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, per cui la prescrizione "inizia a decorrere da quando il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che costituisce un fatto esterno alla condotta": in tali termini si è espressa la Cass. civ. - Sez. Unite, con le sentenze n. 14985 del 2005 e n. 20843 del 2007.

Ouindi, nell'azione ex art. 44 L.P., prima della conclusione del processo penale non inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, rimanendo, logicamente irrilevante il "periodo decorso dalla commissione del fatto all'instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avuto il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto inizio dell'azione penale": questo è il logico principio, derivante dalla disciplina dell'art. 44 L.P., affermato dalla già citata sentenza della Cass. civ. - Sez. Unite, n. 20843 del 2007.

Domenico Sorrentino

PREVIDENZA FORENSE Il 01.01.2010 è entrata in vigore la riforma

ome ampiamente noto, il progressivo aumento degli iscritti, la generosità dell'attuale sistema pensionistico, il metodo di finanziamento e le nuove regole di redazione del bilancio tecnico, avevano da tempo determinato per Cassa Forense una situazione di sofferenza, rendendo indifferibile una profonda revisione delle regole, sia sul piano dell'imposizione contributiva sia sul piano delle prestazioni.

Con delibera 19.09.2008 il Comitato dei Delegati a Cassa Forense approvava dunque la riforma del sistema previdenziale, necessaria per garantirne la sostenibilità trentennale richiesta dalla legge finanziaria 2007, con proiezione sino a 50 anni (come disposto dal successivo decreto interministeriale 06.02.2008).

Il 07.10.2008 il testo della riforma veniva sottoposto all'approvazione dei Ministeri "vigilanti" (Lavoro, Economia e Giustizia), corredato da ulteriori note illustrative delle valutazioni tecnico-attuariali.

Finalmente, il 19.11.2009 veniva comunicato a Cassa Forense il parere favorevole del Direttore Generale del Ministero del Lavoro.

L'approvazione ministeriale era però condizionata ad un irrigidimento del c.d. "scalone" per l'entrata a regime dell'aumento dell'età pensionabile, ed alla limitazione dell'aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% (ritenuto provvedimento eccezionale) per soli sei anni decorrenti dal 2010 e coincidenti con l'arco temporale di redazione obbligatoria dei prossimi due bilanci tecnici. Alla scadenza del 31.12.2015, in occasione della redazione del bilancio tecnico attuariale, è prevista una nuova verifica di sostenibilità del sistema, anche alla luce del fatto che le attuali norme non consentono di utilizzare la contribuzione integrativa per conseguire l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Il Comitato dei Delegati, riunitosi d'urgenza il 05.12.2009 – pur rilevando che il Ministero non si era limitato ad un controllo di legittimità, ma era entrato nel merito della riforma, violando l'autonomia normativa e gestionale di Cassa Forense –, si vedeva costretto a recepire le direttive ministeriali.

Il Ministero con lettera 17.12.2009 comunicava la presa d'atto senza ulteriori osservazioni, e disponeva la pubblicazione per estratto della riforma previdenziale forense (regolamento dei contributi e regolamento delle prestazioni previdenziali) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La riforma previdenziale forense è pertanto entrata in vigore il 01.01.2010.

Riportiamo in estrema sintesi i punti più significativi della riforma.

1) Sul piano delle prestazioni:

- progressivo innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva;
- analogo inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità;
- facoltà di accesso anticipato alla pensione di vecchiaia con applicazione di coefficienti di riduzione, salvaguardando la posizione di chi abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione;
- introduzione di una quota di pensione c.d. modulare con calcolo contributivo e specifico finanziamento;
- riforma dell'istituto dell'integrazione al minimo, con limitazione

- della relativa erogazione ai casi di basso reddito familiare;
- graduale eliminazione dei "supplementi di pensione" successivi al pensionamento di vecchiaia.

2) Sul piano dell'imposizione contributiva:

- aumento dal 2% al 4% dell'aliquota del contributo integrativo sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA (con decorrenza dal 01.01.2010, quindi da dichiarare con il Mod. 5/2011);
- aumento dall'attuale 12% al 13% dell'aliquota del contributo soggettivo sul reddito professionale dichiarato ai fini Irpef (a decorrere dal Mod. 5/2010, per i redditi prodotti nel 2009);
- introduzione della quota modulare della pensione, da finanziare con un contributo soggettivo obbligatorio pari all'1% del reddito Irpef, e con versamenti volontari (ulteriore importo dall'1% al 9% del reddito dichiarato entro il tetto);
- aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati iscritti agli albi, dal 4% al 5% del reddito Irpef entro il tetto (Mod. 5/2010);
- aumento graduale del contributo minimo soggettivo e integrativo;
- contributo minimo soggettivo ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione (iscritti con decorrenza 01.01.2009 entro il 35° anno di età);
- abolizione del contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione (con applicazione del contributo integrativo sul solo fatturato effettivo).

L'aumento dell'età per il consegui-



mento della pensione di vecchiaia decorre dall'anno 2011 ed osserva la seguente progressione:

2011-2013: età minima: 66

anzianità contributiva minima: 31

2014-2016: età minima: 67

anzianità contributiva minima: 32

2017-2018: età minima: 68

anzianità contributiva minima: 33

2019-2020: età minima: 69

anzianità contributiva minima: 34

2021: età minima: 70

anzianità contributiva minima: 35.

È peraltro riconosciuta all'iscritto la facoltà di anticipare il pensionamento rispetto a quanto previsto dalla tabella indicata o comunque, a regime, rispetto al raggiungimento dei 70 anni di età, con una riduzione del trattamento pensionistico in misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione (è comunque inderogabile il compimento del 65° anno di età).

La riduzione permane nel tempo e si riflette anche sulla pensione di reversibilità; ma non si applica all'iscritto che abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione.

Gli anni di iscrizione retroattiva e di riscatto si aggiungono a tutti gli effetti previdenziali agli anni di contribuzione effettiva.

Anche per il conseguimento della pensione di anzianità aumentano gradualmente i requisiti anagrafici e contributivi, secondo la seguente progressione:

2012-2013: età minima: 58

anzianità contributiva minima: 36

2014-2015: età minima: 59

anzianità contributiva minima: 37

2016-2017: età minima: 60

anzianità contributiva minima: 38

2018-2019: età minima: 61

anzianità contributiva minima: 39

2020: età minima: 62

anzianità contributiva minima: 40.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con la reiscrizione (in tale caso Cassa Forense sospende l'erogazione della pensione ed ha titolo a ripetere i ratei di pensione pagati nelle more).

È ridotto da 10 a 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (da data anteriore al compimento del 40° anno di età) il requisito per fruire della pensione di inabilità e di invalidità.

La riforma introduce la c.d. pensione modulare: la pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- * una prima quota, detta di base, calcolata secondo il criterio reddituale;
- una seconda quota detta modulare [finanziata con contributi in parte obbligatori (1% del reddito Irpef) ed in parte facoltativi (ulteriori versamenti da un minimo dell'1% ad un massimo del 9% del reddito)].

La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il calcontributivo previsto L. 335/1995.

Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ogni anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori (1%) e facoltativi (fino ad un ulteriore 9% del reddito, anche in misura diversa ogni anno) versati dall'iscritto, ed è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito da Cassa Forense nel periodo, con un valore minimo dell'1,50%, garantito da un fondo di riserva di rischio. All'atto del pensionamento il montante è trasformato in rendita.

In ogni caso (fatte salve le agevolazioni per i nuovi iscritti) è dovuto un contributo minimo pari ad € 160,00 per l'anno 2010 e ad € 180,00 per l'anno 2011.

È riformato in senso restrittivo l'istituto dell'integrazione al minimo. Qualora sulla base degli ordinari criteri di calcolo risulti dovuta una pensione annua inferiore agli attuali € 10.160,00 (base anno 2008), su richiesta del pensionato viene corrisposta una integrazione di pensione sino al raggiungimento del suddetto importo, a condi-

zione che il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge non legalmente ed effettivamente separato (comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte; e con esclusione del reddito della casa di abitazione del pensionato, anche se imputabile al coniuge, del TFR e delle erogazioni ad esso equiparate) non sia superiore al triplo del trattamento minimo.

Il contributo minimo soggettivo è determinato in € 2.100,00 per l'anno 2010 e in € 2.400,00 per l'anno 2011 (segue rivalutazione annuale).

Il contributo minimo integrativo è pari ad € 550,00 per l'anno 2010 e ad € 650,00 per l'anno 2011. L'attuale aliquota del 4% è vigente fino al 31.12.2015.

A partire dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione (ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento, per coloro che ne hanno ancora diritto perché già pensionati o prossimi alla pensione), il pensionato di vecchiaia deve corrispondere un contributo pari al 5% del reddito professionale netto sino al tetto reddituale, ed al 3% del reddito eccedente il tetto.

Per agevolare i nuovi iscritti alla Cassa (avvocati e praticanti con patrocinio) è prevista l'esenzione dal contributo integrativo minimo per i primi cinque anni di iscrizione, nel corso dei quali è dovuto il contributo sull'effettivo volume d'affari dichiarato; mentre iscritti con decorrenza 01.01.2009 ed entro il 35° anno di età beneficiano della riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo di base e modulare, per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

Va infine richiamata l'attenzione dei Colleghi sul fatto che l'aumento dal 2% al 4% dell'aliquota del contributo integrativo è addebitabile al cliente nelle fatture emesse a far tempo dal 01.01.2010.

I Delegati a Cassa Forense per il Distretto del Piemonte-Valle d'Aosta: Pietro Cecchin, Pier Navino Passeri, Guglielmo Preve



DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO ALL'ALBO NEI CONFRONTI DELL CASSA NAZIONALE DI PREVID E ASSISTENZA FORENSE

(Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia dell'28.10.2009)

1°) Dei diritti

I diritti dell'avvocato iscritto all'Albo ed alla Cassa sono, ovviamente, quelli relativi ad una corretta ed idonea amministrazione dell'Ente, nonché al regolare percepimento dei trattamenti pensionistici e delle erogazioni a titolo assistenziale, previsti dalla legge 20/9/1980 n. 576 e dalle successive norme di riforma ed integrazione.

Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore (si è sempre in attesa della approvazione da parte degli organi ministeriali vigilanti delle ultime modificazioni al sistema, deliberate dal Comitato dei Delegati) sono specifiche e prevedono le condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali.

Sono previste, inoltre, le forme di impugnativa delle deliberazioni relative alle prestazioni innanzi al Consiglio di amministrazione della Cassa ed innanzi alla competente autorità giudiziaria. In merito alle varie situazioni in fatto e diritto esiste una varia e copiosa giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità, nonché una copiosa produzione dottrinale.

Gli uffici della Cassa, inoltre, sono organizzati onde poter fornire agli iscritti tutte le informazioni e le delucidazioni del caso, atte a chiarire le singole posizioni, anche e soprattutto al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi.

2°) Dei doveri

La Cassa di Previdenza è una istituzione dell'Avvocatura Italiana, con una propria struttura ed organizzazione, amministrata da avvocati eletti con votazione capitaria di tutti gli iscritti e provvede alle sue finalità esclusivamente mediante la contribuzione degli iscritti.

Di conseguenza, agli avvocati compete l'obbligo di fornire la necessaria collaborazione ai competenti uffici della Cassa, richiesta dalle norme previdenziali al fine di rendere possibile o, comunque, facilitare la gestione. Dovere rilevante ed imprescindibile degli iscritti alla Cassa, inoltre, è quello di provvedere tempestivamente e regolarmente al pagamento dei contributi stabiliti al fine di consentire il regolare approntamento del bilancio di gestione e, soprattutto, di provvedere alle erogazioni in corso in favore degli avvocati pensionati, e di assistenza nelle forme previste.

In base all'art. 17 della legge n. 576/1980 tutti gli iscritti agli albi degli avvocati, nonché i praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa, hanno il dovere di comunicare annualmente alla Cassa l'importo del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IR-PEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nega-

Pertanto, è da sottolineare che l'obbligo della comunicazione incombe a tutti gli avvocati, anche se non iscritti alla Cassa, nonché ai praticanti abilitati ed iscritti.

La comunicazione deve essere eseguita nel termine stabilito dalla Cassa in relazione alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, e tramite i moduli predisposti, i c.d. modelli 5, che possono essere trasmessi alla Cassa anche a mezzo internet (modalità che diverrà obbligatoria a far data dell'anno 2010). Per coloro che non rimettono la comunicazione o effettuano una comunicazione inveritiera, sono stabilite penalità pecuniarie pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto.

In base all'art. 18 della citata legge n. 576/1980, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità e scadenze stabilite nel detto articolo. e con le successive disposizioni emanate dalla Cassa. Il ritardo nei pagamenti comporta l'obbligo di corresponsione di interessi di mora e la sanzione pecuniaria prevista. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere, delle somme ed interessi previsti, a mezzo di ruoli esattoriali da essa compilati e resi esecutivi dalla competente autorità.



3°) Conseguenze di carattere disciplinare della mancata, intempestiva o non veritiera comunicazione alla Cassa

Al riguardo occorre premettere che il sistema previdenziale forense è basato sulla solidarietà intercategoriale, che impone all'avvocato iscritto di fornire alla Cassa di Previdenza le comunicazioni sui propri redditi ed imponibile IVA di cui all'art. 17 della L. n. 576/1980, e di provvedere al pagamento dei contributi stabiliti nei termini previsti dall'art. 18 della detta legge.

Nell'ambito del sistema è previsto che gli avvocati iscritti agli albi ed i praticanti iscritti alla Cassa, percipienti un reddito professionale, versino annualmente un contributo correlato a tale reddito, al fine di provvedere alla erogazione dei trattamenti previdenziali dei colleghi pensionati, così come questi ultimi hanno, a loro tempo, provveduto a versare la dovuta contribuzione per consentire alla Cassa la corresponsione delle pensioni ai colleghi in allora pensionati.

È un sistema basato sulla correttezza, lealtà e solidarietà degli iscritti, in base al quale l'omissione della comunicazione alla Cassa prevista dal citato art. 17 della L. n. 576/1980 "viola il principio di colleganza tra gli avvocati e determina scompensi nel funzionamento previdenziale in danno all'intera categoria": principio stabilito dal C.N.F. con sua decisione 2/2/1991 n. 121; il C.N.F., inoltre, con decisione 2/12/1991 n. 115 ha dichiarato che la mancata comunicazione alla Cassa di cui all'art. 17 legge citata "dà luogo ad illecito disciplinare anche per violazione degli obblighi di collaborazione, lealtà, correttezza e solidarietà".

La decisione 19 aprile 1991 n. 26 del C.N.F., ha così precisato:

"Il professionista che ometta di inoltrare regolarmente e tempestivamente alla Cassa di Previdenza il modello 5 commette illecito disciplinare".

L'art. 17 della legge n. 576/1980 al comma 5°, prevede che il ritardo o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro i 90 giorni, vengano segnalati dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine competente per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare.

In ogni caso, precisa il detto 5° comma, "la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'Ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta".

L'art. 2 della legge 3/8/1949 n. 536 di cui sopra è relativo al tempestivo versamento dei contributi a favore dei Consigli degli Ordini e prevede, appunto, per gli inadempimenti al pagamento la sospensione dell'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare e senza limiti di tempo, potendo poi essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine "quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute".

Il C.N.F., con decisione 23 novembre 2000 n. 199, ha stabilito che il mancato invio alla Cassa del prescritto mod. 5 comporta la sospensione a tempo indeterminato. Identico principio è stato poi richiamato dalla decisione n. 168 del 15/1/2006 del C.N.F.

Si deve osservare che l'irrogazione della sanzione della sospensione a tempo indeterminato è prevista dal citato art. 17 L. 1576/80 solo per la mancata, ritardata o infedele comunicazione, e non per il conseguente mancato pagamento dei contributi dovuti.

L'inadempimento nel pagamento dei contributi è previsto, in linea generale, come illecito disciplinare dall'art. 15 del Codice deontologico, che fa obbligo all'avvocato di provvedere regolarmente e tempestivamente "... agli adempimenti previdenziali ... a suo carico secondo le norme vigenti": tra gli adempimenti previdenziali dovuti deve essere evidentemente ricompreso anche la regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa tramite il mod. 5.

I detti inadempimenti devono essere valutati e sanzionati dal competente Consiglio dell'Ordine in sede discipli-

Per le violazioni di cui all'art. 15 del Codice deontologico (irregolare o intempestivo adempimento previdenziale), sono previste le sanzioni di cui all'art. 40 del R.D.L. n. 1578 del 1933, che non comprende, ripetesi, la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale.

La mancata o la inveritiera comunicazione di cui al citato art. 17 della L. n. 576/1980 è sanzionata, dopo una specifica e sufficiente messa in mora dell'inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto dell'esercizio professionale, sino all'invio della comunicazione dovuta, sanzione sempre stabilita dal competente Consiglio dell'Ordine "con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del 3° comma della legge 3/8/1949 n. 536", che prevede, appunto, la possibilità di irrogazione della sanzione sospensiva.

Tale rigorosa previsione sanzionatoria è giustificata, si sottolinea, dalla rilevante e decisiva importanza per la Cassa di Previdenza della tempestiva e veritiera comunicazione (c.d. mod. 5), che contiene la autoliquidazione dei contributi dovuti ed il conseguente e contemporaneo pagamento del 50% dei medesimi.

Tramite la detta comunicazione la Cassa acquisisce le notizie sui redditi percepiti dagli iscritti, utili per le necessità di bilancio e di politica generale finanziaria e, soprattutto, percepisce la metà delle entrate contributive, con le quali provvede alle necessità di bilancio, fra le quali determinante e rilevante è quella della regolare erogazione dei trattamenti previdenziali in corso e dei trattamenti assistenziali deliberati.

Il mancato ed irregolare pagamento dei contributi dovuti è ricompreso, come sopra abbiamo illustrato, come illecito disciplinare nella previsione dell'art. 15 del Codice deontologico e deve essere valutato e sanzionato dai Consigli dell'Ordine nell'ambito di un regolare procedimento disciplinare, nel quale dovranno essere opportunamente esaminate tutte le circostanze di fatto relative all'inadempimento, al fine di accertare la violazione del precetto deontologico ed irrogare la giusta sanzione



ASSOCIAZIONI AVVOCATI **FULVIO CROCE":**

un appello per sostenere i Colleghi meno fortunati e le loro famiglie

T1 28 aprile 1980 presso la sede del-1'Ordine sita nello storico palazzo del Senato in via Corte d'Appello venne costituita avanti al notaio Franco Lobetti Bodoni l'"Associazione Avvocati e Procuratori Fulvio Croce".

Riuniti intorno al Consiglio dell'Ordine dell'epoca, soci fondatori dell'Associazione furono gli avvocati: Gianvittorio Gabri, Bruno Bonazzi, Domenico Sorrentino, Vittorio Barosio, Erasmo Besostri, Ruggero Dal Fiume, Enrico de La Forest de Divonne, Gianantonio Dionisio, Carlo Fogliano, Mario Gismondi, Agostino Manara, Angelo Simonetti, Bruno Walfrido Siracusa, Gianna Torregrossa Majorino, Giuseppe Volante, Graziano Masselli, Giancarlo Porrone, Giorgio Delgrosso, Marco Casavecchia, Roberto Manni.

Al punto 2 dell'atto costitutivo è scritto che: "l'Associazione ha lo scopo di studiare le ragioni per cui avvocati e procuratori si trovano con sempre maggior frequenza in difficoltà di procurare a sé o ai propri familiari adeguati mezzi di sussistenza, di ricercare le vie attraverso cui sia possibile eliminare in modo più opportuno tali difficoltà così da prevenire l'insorgere di particolari situazioni di bisogno; di andare incontro, quando tali situazioni vengano comunque a verificarsi, alle necessità economiche di colleghi del Foro di Torino, delle loro vedove e dei loro orfani".

Al punto 3 dell'atto costitutivo è

scritto che: "Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dalle oblazioni effettuate da avvocati e procuratori come pure da altri".

Il primo Consiglio di amministrazione venne composto dagli avvocati fondatori comparsi al rogito dell'atto costitutivo. L'avvocato Gianvittorio Gabri fu nominato Presidente del Consiglio. Componenti del Collegio dei revisori dei conti furono prescelti il prof. Piero Piccatti e gli avvocati Emilio Bachi e Silvio Giuliani.

L'alimentazione del patrimonio dell'Associazione è stata per lungo tempo realizzata grazie alle oblazioni dei colleghi, soprattutto di coloro che destinavano allo scopo solidaristico i compensi ricevuti come giudici conciliatori. Via via, però, le contribuzioni ordinarie si sono rarefatte e il fondo si è mantenuto vivo soltanto grazie a episodiche offerte generose di qualche collega.

Negli ultimi anni l'Associazione è intervenuta per sovvenire ad alcune necessità urgenti di colleghi sfortunati e delle loro famiglie. Il patrimonio si è purtroppo quasi completamente eroso. Oggi l'Associazione non è più in grado di svolgere adeguatamente il compito che l'atto costitutivo gli affida. Di contro, è cresciuto il numero degli avvocati in difficoltà, onde affiorano con sempre maggior chiarezza tanto il carattere prezioso della felice intuizione che ebbero i soci fondatori dell' Associazione quanto la necessità che lo scopo associativo sia attuato grazie a un rinnovato impegno solidaristico.

Verso il termine dell'anno appena trascorso mi sono rivolto alle due Fondazioni bancarie torinesi, particolarmente attente ai problemi del territorio, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, affinché offrano un contributo economico per alimentare il patrimonio dell'Associazione. Oggi, in quest'ultimo numero de la Pazienza diretto da me. desidero rivolgermi alla generosità di tutti i colleghi affinché prendano in considerazione l'opportunità di contribuire alla realizzazione degli scopi che nel 1980 furono ben focalizzati dal gruppo dei soci fondatori, per intervenire operosamente a sostegno delle fasce più deboli e fragili dell'avvocatura.

Mi auguro che la risposta degli avvocati torinesi sia forte e generosa: l'identità della nostra categoria, a servizio dell'attuazione dei diritti dei cittadini, merita di essere ulteriormente rafforzata da un motivo solidaristico, che cancelli le tracce di quell'individualismo che tutti giustamente stigmatizziamo.

Le oblazioni potranno essere effettuate mediante versamento sul conto corrente Banca Intesa ag. 6 cod. IBAN: IT15C0306901138022566290123 intestato a Associazione avvocati Ful-

vio Croce con la specifica causale: oblazione a "Associazione avvocati Fulvio Croce".

Mauro Ronco



Tariffa forense

ACCORDI SUL COMPENSO E PATTO DI QUOTA LITE

(Relazione tenuta all'Incontro di Deontologia del 25.9.2009)

I) Il quadro normativo antecedente il D.L. n. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani", convertito nella L. n. 248/2006).

1 - a) L'art. 2233 co. 1 c.c. fissa la gerarchia dei criteri di determinazione del compenso professionale, indicando come prioritaria la pattuizione tra le parti.

In difetto di pattuizione, è applicabile la tariffa professionale.

Ove anche la tariffa manchi, il compenso è determinato dal Giudice secondo equità.

Il co. 2, poi, precisa che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

Il co. 3 (ora modificato) recitava: "gli avvocati... non possono... stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie loro affidate, sotto pena di nullità e dei danni". Era il c.d. divieto del patto di quota lite.

b) La tariffa professionale cui si riferisce l'art. 2233 c.c. ha la sua fonte normativa nel RDL n. 1578/1933 (legge professionale vigente), che al Titolo VI - trattando degli onorari e dei rimborsi spese – prevede che essa sia deliberata dal CNF ogni biennio, e sia approvata dal Ministro della Giustizia.

c) La Legge n. 794/1942 (onorari d'avvocato in materia civile) all'art. 24 (ora superato dal DL n. 223) prevedeva: "I diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla".

d) L'art. 1261 c.c. (divieti di cessione), recita: "gli avvocati ... (i magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed i notai) ... non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari

di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni".

2) Sotto il profilo disciplinare, il codice deontologico forense approvato con del. 17.04.1997 (succ. modif.) del CNF all'art. 5 impegna l'avvocato all'osservanza della dignità e del decoro.

All'art. 19 prevede il divieto di accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

Ed all'art. 43 sanziona la pretesa di un compenso professionale manifestamente sproporzionato all'attività professionale svolta.

Infine, l'originaria stesura dell'art. 45 c.d.f. (ora modificato dal CNF), alla rubrica "divieto di patto di quota lite", recitava: "è vietata la pattuizione diretta ad ottenere a titolo di corrispettivo della prestazione professionale una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite".

Il divieto contemplava dunque due figure di patto di quota lite:

- quella avente ad oggetto "una percentuale del bene controverso";
- quella avente ad oggetto "una percentuale rapportata al valore della lite".

II) Il quadro normativo sopra tratteggiato nel luglio 2006 viene inciso dal D.L. n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani, convertito nella Legge n. 248/06), il quale (per quanto interessa al tema in rassegna) introduce le seguenti modifiche:

"sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono...:

a) 'l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime' (è quindi implicitamente abro-

gata la norma dell'art. 24 L. n. 794/42, sopra citata);

b) 'il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti"

Il co. 3 dell'art. 2233 c.c., poi, è così sostituito: "sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Il co. 3 dell'art. 2 bis del DL 223, infine, recita: "le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al co. 1 (per quanto qui interessa, l'obbligatorietà dei minimi tariffari ed il divieto del patto di quota lite) sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 31.01.2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle".

Il DL 223 dunque - da un lato - sancisce la legittimità dei patti in deroga ai minimi tariffari, e dall'altro elimina l'illiceità della pattuizione di "compensi parametrati" all'esito della lite, abrogando il corrispondente divieto dell'art. 45 c.d.f.; con il solo limite della forma scritta (ad substantiam) a pena di nullità.

III) Sono opportune le seguenti osservazioni.

1) II DL 223 acuisce il conflitto tra due norme primarie:

- * la **legge** ordinaria;
- * la normativa deontologica, di natura consuetudinaria (diuturni mores consensu utentium comprobati legem

imitantur - Gaio), di grado inferiore nella gerarchia delle fonti.

L'efficacia delle due categorie di norme non è sovrapponibile:

- a) la legge ordinaria può derogare alla norma deontologica, ed è efficace erga omnes;
- b) la norma deontologica è applicabile soltanto agli appartenenti alla categoria, e per sua natura può essere più restrittiva della norma ordinaria, in quanto tutela valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Può dunque accadere che un atto o comportamento sia valido ed efficace a sensi di legge, e sia fonte di diritto soggettivo, ma che possa essere giudicato scorretto sotto il profilo deontologico (e possa essere conseguentemente sanzionato come tale).

Così – da un lato – la pattuizione di un compenso in deroga ai minimi tariffari, o di un compenso parametrato all'esito della lite, può essere valida nel rapporto tra avvocato e assistito (è fonte di obbligazione contrattuale), se stipulata per iscritto; mentre – dall'altro – può lasciare aperta la questione della valutazione del comportamento dell'avvocato sotto il profilo deontologico.

- 2) Il DL 223 incidendo (come si è accennato) su alcune norme di legge non colpisce invece:
- a) il co. 2 dell'art. 2233 c.c. (continua a valere il principio dell'adeguatezza del compenso professionale all'**importanza dell'opera** e al **decoro della professione**);
- b) l'art. 1261 c.c. (continua a essere vietata la cessione anche parziale della *res litigiosa*).
- 3) In materia deontologica il DL 223 incide su alcuni principi fortemente radicati nella tradizione forense, in particolare per quanto qui interessa sull'art. 45 c.d.f. (stesura originaria).

Ma non colpisce:

a) l'art. 19 c.d.f., che sancisce il divieto di accaparramento di clientela a mezzo procacciatori, offrendo "vantaggi", o "con modi non conformi alla

correttezza ed al decoro";

b) l'art. 43/II c.d.f., che sancisce il divieto di chiedere compensi "manifestamente sproporzionati all'attività svolta".

Infine va rilevato che il CNF – indotto dal DL 223 a modificare il testo dell'art. 45 c.d.f. – ha colto l'occasione per sottolineare la differenza tra le due figure di patto di quota lite già codificate, ribadire l'illiceità anche deontologica della cessione del bene litigioso, e richiamare all'osservanza del relativo divieto posto dall'art. 1261 c.c., tuttora vigente.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d.f., infatti, ha sostituito la rubrica "divieto di patto di quota lite" con quella: "accordi sulla definizione del compenso"; ha recepito la liceità della pattuizione di compenso parametrato all'esito della lite; ma ha ribadito l'illiceità della cessione di quota della *res litigiosa* (art. 1261 c.c.); richiamando il principio della proporzionalità del compenso all'attività svolta ed al decoro della professione.

Conclusioni: nel pattuire (in forma scritta) il compenso professionale in deroga ai minimi tariffari, o nel "parametrare" il compenso all'esito della lite, l'avvocato deve essere consapevole:

- a) che la pattuizione di un compenso consistente in una quota o percentuale della *res litigiosa* continua ad essere nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c., e vietata dall'art. 45 c.d.f.;
- b) che la pattuizione di un compenso ragguagliato ad una percentuale del valore della lite (o del risultato utile conseguito), oppure di un compenso in deroga ai minimi tariffari, è lecita fonte di obbligazione sotto il profilo civilistico;
- c) che tuttavia il comportamento dell'avvocato può essere valutato e sanzionato sotto il profilo deontologico, ove si accerti che esso leda i citati principi di decoro e correttezza.

In particolare, la pattuizione di un compenso eccessivamente ridotto può integrare violazione sia dell'art. 2233 co. 2 c.c. (che trova rispondenza nell'art. 36 cost. e nell'art. 5 c.d.f. – violazione del decoro professionale –), sia dell'art. 43/II c.d.f. (richiesta di compenso sproporzionato all'attività svolta; dove la sproporzione può essere ravvisata anche per difetto, e non soltanto – come avviene di solito – per eccesso); e pertanto può costituire un'ipotesi di accaparramento di clientela con "modi non conformi alla correttezza ed al decoro", ai sensi dell'art. 19 c.d.f.





Note sulla giurisdizione nel distretto di Torino

OMICIDI DI PROSSIMITÀ NEL DISTRETTO DI TORINO 1997-2007

1. La metodologia della ricerca

Nell'ambito di una ricerca più vasta, condotta sotto la mia direzione dai collaboratori alla Cattedra di Diritto Penale dell'Università di Padova, si è proceduto all'esame degli "omicidi di prossimità" giudicati dalla Corte di Assise di Appello di Torino nell'arco di tempo di un decennio, dal gennaio 1997 al dicembre 2007.

Con il termine "omicidi di prossimità", che sostituisce quello meno preciso di "omicidi in famiglia", ci si riferisce ai delitti consumati o tentati nell'ambito di relazioni – sentimentali, di vicinanza, di affezione o anche di semplice coabitazione - che implicano, o hanno implicato, legami stabili di carattere affettivo o anche di semplice necessità o utilità.

Lo scopo della ricerca è di un duplice ordine. Sul piano criminologico, dato per ammesso, sulla base dei dati forniti nel 2007 dal Ministro dell'Interno nel "Rapporto sulla criminalità in Italia", l'incremento costante, dal 1992 al 2006, degli omicidi compiuti nell'ambito dei rapporti di convivenza, la ricerca intende individuare le cause del denunciato trend accrescitivo di questa peculiare specie di criminalità. Invero, contrariamente alle aspettative, coltivate a partire dal secondo dopoguerra dagli esperti di psicologia sociale e di sociologia, secondo cui, allo strutturarsi in modo più aperto delle relazioni di coppia, con il superamento di rigidi vincoli etici all'espressione della sessualità, sarebbe seguita una apprezzabile diminuzione della violenza nelle relazioni intrafamiliari, la violenza, prevalentemente ai danni delle donne, ma anche dei bambini e degli stessi uomini, sembra essersi intensificata, sia quantitativamente che qualitativamente.

In secondo luogo, sul piano strettamente giuridico e della politica criminale, la conoscenza precisa delle situazioni di patologia sociale in cui sono maturati gli "omicidi di prossimità", nonché della risposta fornita dallo Stato con l'esercizio della giurisdizione penale dovrebbe costituire un mezzo idoneo a fornire spunti rilevanti per la comprensione più approfondita delle ragioni della violenza e per l'apprestamento di presidi normativi, di carattere tanto repressivo che preventivo, capaci di contrastare e di contenere un fenomeno rappresentato autorevolmente come in crescita.

Per quanto i protocolli della ricerca - mirata alle sole sentenze della Corte di Assise di Appello - presentino il limite che una certa serie di delitti sfugga alla selezione (si tratta in particolare delle sentenze non appellate in cui sia stato riconosciuto, senza contestazioni da parte dell'accusa, il vizio totale di mente dell'autore, con conseguente assoluzione dal delitto), va comunque ritenuta la validità statistica dei dati raccolti, soprattutto con riferimento alla focalizzazione dei contesti nei quali i delitti sono maturati, nonché alla individuazione dell'orientamento che ha impregnato il trattamento sanzionatorio della Corte di giustizia del Distretto torinese.

2. La rilevazione dei dati

Sono state analizzate 63 sentenze; i casi di omicidio e di tentato omicidio sono complessivamente 71. In 58 casi il delitto è stato commesso da un solo autore; in cinque casi da una pluralità di correi, e precisamente: omicidio di un neonato da parte della madre e del di lei convivente (sent. n. 02/99); omicidio della moglie eseguito dal marito con l'ausilio materiale di tre complici, che hanno fornito l'arma e contribuito all'esecuzione dell'agguato (sent. n. 03/01); omicidio della madre da parte della figlia e del di lei compagno (sent. n. 08/03); omicidio del marito eseguito dalla moglie e dal di lei amante (sent. n. 07/04); omicidio compiuto da due soggetti tossicodipendenti ai danni di colui che li ospitava nella propria abitazione (sent. n. 12/04). Su 70 imputati, 59 sono di sesso maschile e 11 di sesso femminile. Quanto alla nazionalità dell'autore, 59 sono di nazionalità italiana, 4 marocchina, 2 francese, a cui si aggiungono un ceco, un belga, un tunisino, un bulgaro e un romeno. Le vittime sono in prevalenza donne, 47 su 71. Quanto alla nazionalità della vittima, 63 sono italiane; 3 marocchine, una rispettivamente tedesca, francese, russa, bulgara e romena. Dei 70 imputati soltanto 22 sono gravati da precedenti penali, di cui 3 specifici. Degli altri, 36 sono espressamente indicati come incensurati; per 12 non viene specificato in sentenza lo stato, ma la mancata contestazione della recidiva induce a ritenere, con estrema verosimiglianza, che si tratti di incensurati. La frequente condizione di incensuratezza implica che questa tipologia di omicidi è caratterizzata da un contesto di apparente normalità di vita, poiché l'autore è quasi sempre persona estranea al circuito della criminalità organizzata. Va però soggiunto che l'incensuratezza non implica la legalità sostanziale della vita anteatta, perché non infrequentemente affiora dai dati processuali che l'autore era uso serbare comportamenti violenti ai danni dei componenti il nucleo familiare, rimasti ignoti per la ritrosia delle vittime a presentare denuncia.

In alcuni casi (6) la violenza omicidiaria è stata rivolta contro più familiari, e precisamente: omicidio della moglie e del figlio a opera del marito (sent. n. 05/98); omicidio della moglie e della figlia a opera del marito (sent. n. 08/02); omicidio della moglie e di un amico della stessa a opera del marito (sent. n. 15/02); omicidio della moglie e tentato omicidio di sue due amiche a opera del marito (sent. n. 13/03); omicidio della moglie, del suo nuovo compagno, della suocera e tentato omicidio del cognato a opera del marito (sent. n. 13/05); omicidio della ex fidanzata e del di lei nuovo compagno a opera dell'uomo (sent. n. 10/07).

Quanto al rapporto autore-vittima del reato, la casistica è piuttosto eterogenea. Si registrano 43 casi di omicidi orizzontali, cioè commessi tra persone aventi caratteristiche qualitative e generazionali omogenee; 18 casi di omicidi verticali, cioè tra persone con diversa collocazione generazionale; 4 stragi familiari. In particolare, tra gli omicidi orizzontali, vi sono 21 casi di omicidio tra coniugi; 5 di omicidio tra conviventi, di cui uno non caratterizzato da relazione sentimentale, ma di mera coabitazione; 8 casi in cui tra autore e vittima vi era o vi era stata una relazione sentimentale; 3 casi di omicidi tra fratelli; 2 casi di omicidi tra cognati; 2 casi in cui l'amante maschio uccide il marito della donna (in uno dei due casi, in concorso con la moglie della vittima); 1 caso in cui l'attuale compagno di una donna uccide il precedente compagno; 1 caso in cui l'uomo uccide la donna che non lo ricambia nei sentimenti, in un contesto in cui viene ucciso colui che l'autore ritiene essere il compagno della donna.

Si contano, poi, 18 casi di omicidi verticali: 1 caso in cui i genitori uccidono il figlio appena nato; 2 casi di padre che uccide il figlio; 4 casi di figlio che uccide il padre; 4 casi di madre che uccide il figlio (3) o la figlia (1); 4 casi di figlio che uccide la madre; 1 caso di figlia che, in concorso con il compagno, uccide la madre; 1 caso di genero che uccide la suocera; 1 caso di suocero che uccide il genero.

Infine le 4 stragi familiari concernono: omicidio della moglie e del figlio di anni 11 da parte del marito; omicidio della moglie e della figlia da parte del marito; omicidio della moglie, del nuovo compagno della donna, della suocera e tentato omicidio del cognato, da parte del marito; omicidio della ex fidanzata e del suo nuovo compagno da parte dell'uomo.

Estremamente interessante è il quadro relativo al trattamento sanzionatorio. Va tenuto conto al riguardo dell'interferenza provocata dall'istituto del giudizio abbreviato (artt. 438 ss. codice di rito) e delle sue modificazioni, dapprima a opera della Corte costituzionale, che lo ebbe a escludere con riferimento ai reati puniti con la pena dell'ergastolo, e che venne, successivamente, esteso a tutti i reati, ai sensi della 1. 16 dicembre 1999, n. 479. Come noto, in caso di condanna nel giudizio abbreviato, il giudice diminuisce di un terzo la pena determinata tenendo conto di tutte le circostanze (art. 442, co. 2 prima parte) e sostituisce alla pena dell'ergastolo quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, quella dell'ergastolo (art. 442, co. 2 ultima parte).

3. L'analisi dei dati

Fra i 63 casi selezionati ricorrono: 57 sentenze di condanna; una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a morte dell'imputato; una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (sent. n. 01/97); 4 sentenze di assoluzione perché l'imputato non è punibile, in quanto affetto da vizio totale di mente (08/02; 04/04; 09/04; 08/07).

In 37 casi la sentenza di primo grado è stata riformata in seconde cure in senso più favorevole per l'imputato; in 19 casi il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. In un solo caso la sentenza è stata riformata *in peius* (con il passaggio da 9 a 10 anni di reclusione), in quanto la Corte ha riconosciuto, su appello del P.M., l'aggravante della premeditazione, salvo poi dichiararla subvalente rispetto alle già concesse circostanze attenuanti generiche.

Quanto alle circostanze aggravanti, oltre a quelle relative al vincolo di parentela, affinità e coniugio, sono state riconosciute: la premeditazione (in 13 casi); l'uso di sostanze venefiche o di altro mezzo insidioso (in 2 casi); la recidiva (in 9 casi); l'aver l'autore agito per motivi abietti o futili (in 3 casi), l'aggravante teleologica o consequenziale (in 5 casi); l'uso di sevizie o la crudeltà (in 5 casi); l'approfittamen-

to di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (in 2 casi); l'aver l'autore commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità (in 2 casi). Quanto alle attenuanti, le circostanze generiche sono state riconosciute in 47 casi su 63, pari al 75% del totale; in 12 casi è stato riconosciuto il vizio parziale di mente; in 6 il risarcimento del danno e in 3 casi la provocazione.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ex art. 69 del codice penale si è reso necessario in 45 casi; in 24 si è concluso con la prevalenza delle attenuanti; in 20 casi con l'equivalenza e, soltanto in un caso, con la prevalenza delle aggravanti. Nella maggior parte dei casi il giudizio di appello ha confermato la statuizione del primo grado in ordine al giudizio di bilanciamento. In 6 casi, tuttavia, dal giudizio di equivalenza si è passati a quello di prevalenza delle attenuanti; in 3 casi sono state riconosciute attenuanti negate in prime cure, ritenute equivalenti alle aggravanti; in 2 casi sono state escluse le aggravanti riconosciute nel primo grado; in un solo caso v'è stata modifica in peius.

Quanto al rito, in 46 casi, pari al 73% del totale, l'imputato è stato giudicato con il rito abbreviato. In 15 casi in grado di appello si è addivenuti al c.d. concordato, già previsto dal co. 4 dell'art. 599 e abrogato dell'art. 2, co. 1 lett. i) del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella l. 24 luglio 2008, n. 125: attraverso tale istituto, in 10 casi, vi è stata la riduzione della pena base e, in due casi, le circostanze attenuanti sono state dichiarate prevalenti sulle aggravanti, invece che semplicemente equivalenti.

4. Le sanzioni irrogate

Quanto alla misura della sanzione, l'ergastolo è stato comminato soltanto in 3 casi, di cui uno commutato, in virtù del rito, alla pena della reclusione di anni 30. Nel caso della sentenza n. 17/01, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputato è stato condannato all'ergastolo, commutato nella pena temporanea in virtù del rito, per l'omicidio della moglie, aggravato dalle aggravanti del vincolo di coniugio, della premeditazione e del nesso teleologico. Nel caso della sentenza n. 13/03 l'imputato è stato condannato,



all'esito di giudizio ordinario, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6, per l'omicidio della moglie, il tentato omicidio di una amica di costei e per lesioni gravissime ai danni di un'altra amica, con le aggravanti del vincolo del coniugio e della premeditazione. Nella sentenza n. 13/05 l'imputato è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo (così commutato l'ergastolo con isolamento diurno in virtù del rito) per l'omicidio della moglie, il tentato omicidio del cognato, la violazione del domicilio, i maltrattamenti alla moglie e la detenzione e il porto illegale di un'arma da fuoco, con le aggravanti del vincolo di coniugio, della premeditazione e dei motivi abietti. Come esempio di radicale cambiamento in melius della sanzione in grado di appello vanno segnalati i seguenti casi: sent. n. 04/97, all'esito di giudizio ordinario, con condanna in prime cure all'ergastolo per omicidio della moglie aggravato dal vincolo di coniugio e dalla premeditazione, commutata in appello nella pena della reclusione ad anni 21, mesi 6 di reclusione in virtù della concessione delle generiche circostanze attenuanti dichiarate equivalenti alle aggravanti; sent. n. 08/02, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna all'ergastolo per omicidio della moglie e della figlia, riformata in grado di appello, a seguito dell'espletamento di perizia psichiatrica, con assoluzione dell'imputato per essere egli totalmente incapace di intendere e di volere; sent. n. 04/05, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna ad anni 30 di reclusione, in virtù del rito, per omicidio della fidanzata, aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, ridotta in appello ad anni 16 in virtù della concessione della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, dichiarata equivalente alle aggravanti; sent. n. 08/05, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna ad anni 30 in virtù del rito, per omicidio del marito aggravato dal vincolo di coniugio e dall'uso di sostanze venefiche, aggravanti dichiarate prevalenti sulle circostanze attenuanti generiche, riformata in appello alla pena di anni 17 mesi 4 di reclusione, in virtù del giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con le aggravanti; sent. n. 16/05, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna ad anni 30 di reclusione, in virtù del rito, per omicidio della moglie, aggravato dal vincolo di coniugio e della crudeltà, e prevalenza delle stesse sulle attenuanti generiche, trasformata in appello in anni 16 di reclusione in virtù della ritenuta equivalenza tra attenuanti e aggravanti; sent. n. 07/07, all'esito di giudizio abbreviato, con condanna ad anni 30 per omicidio del figlio da parte della madre, aggravato dal rapporto di discendenza, trasformata in appello in anni 16 di reclusione, in virtù della concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante.

5. Valutazioni critiche: il profilo criminologico

Sul plano criminologico l'estrema varietà dei casi non consente di individuare costanti significative in modo tale da fornire indicazioni univoche sui fattori causali determinanti la messa in azione della violenza omicidiaria nelle relazioni di prossimità.

L'attitudine e la pratica della violenza nei rapporti di coppia appaiono, più che il frutto di orientamenti esistenziali ispirati a tendenze radicate nella tradizione familiare, piuttosto la conseguenza della disgregazione del senso etico della convivenza, che, sullo sfondo di un atteggiamento socialmente anomico, deprivato di valori positivi, proietta un nichilismo distruttore sulle relazioni di prossimità, come relazioni meno protette socialmente e, dunque, più facilmente aggredibili, perché meno esposte a rischi di reazione.

Molto rari, se non inesistenti, sono i casi riconducibili all'antica ipotesi dell'omicidio d'onore o, comunque, allo scatenamento di passioni amorose incontenibili e frustrate. Frequentemente affiora il carattere abnorme della personalità dell'autore, non tanto riferibile a un principio patologico psichiatricamente accertato, quanto piuttosto ricollegabile alla progressiva perdita del senso morale e di un positivo rapporto con la realtà, che rendono impossibile la elaborazione costruttiva delle situazioni di difficoltà e delle disaffezioni prodottesi nel corso di una vita in comune psicologicamente insoddisfacente. In molti casi la violenza sembra l'esito cieco di una esistenza condotta irrazionalmente sulla falsariga dell'indifferenza per il bene proprio e degli altri, nella dilatazione del rancore e dell'odio generato da fattori di disagio soggettivo e oggettivo, privi, però, di consistenza talmente pregnante da spiegare il passaggio all'atto omicidiario.

In questa linea, più che caratterizzarsi per peculiarità proprie e specifiche rispetto agli altri delitti contro la vita e la persona, gli "omicidi di prossimità" presentano spiccate analogie con gli altri delitti comuni contro la persona: onde può dirsi che la relazione familiare, o di prossimità, non possiede tanto natura di causa o, almeno, di concausa dell'atto omicidiario, quanto di luogo in cui si scaricano tensioni e pulsioni violente indotte dall'esterno del nucleo familiare e introiettate nello psichismo dell'autore per contagio dall'ambiente sociale.

6. Valutazioni critiche: il profilo sanzionatorio

Considerazioni più univoche possono svolgersi, invece, sulla natura della risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento.

Anzitutto, va segnalato l'effetto abnorme provocato sulla dosimetria sanzionatoria dalla scelta del rito abbreviato. Se si porta l'attenzione ai casi giudicati a partire dal 2002 e fino a tutto il 2007, si constaterà che, su 40 processi, soltanto 3 sono stati celebrati con il rito ordinario.

Un secondo aspetto riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. L'amplissima serie di casi in cui le attenuanti sono state concesse e la quasi costante eliminazione delle aggravanti, o in virtù della prevalenza delle attenuanti o, almeno, dell'equivalenza, induce a una duplice considerazione.

Per un verso, sembra meritevole di apprezzamento lo sforzo con cui l'Autorità giudiziaria cerca di valorizzare, anche nelle situazioni più compromesse, gli aspetti positivi rintracciabili nel comportamento post-delictum dell'imputato, ovvero nella sua vita anteatta, ovvero, ancora più frequentemente, anche soltanto nella non estrema intensità del dolo dell'autore. L'attenzione prestata alle valenze positive dell'agente omicidiario orientano i giudici alla comminazione della pena verso i limiti minimi della cornice edittale, con la massima attenuazione possibile in forza delle attenuanti generiche.

Per altro verso, tuttavia, il sistema resta affidato, in modo eccessivamente sbilanciato, alla discrezionalità del giudice, rischiando così di smarrire il filo conduttore di una pena che, almeno in una certa misura, trovi il suo fondamento nella entità certa fissata dalla legge. Sotto questo profilo, appaiono messi in pericolo tanto il principio di legalità e della certezza della pena, quanto della uguaglianza nell'applicazione del diritto, con un disancoraggio progressivo delle decisioni dalla indicazione legislativa. Vero che questo processo è avvenuto praticamente sempre in bonam partem. Tuttavia, oltre al rischio che l'eccessiva discrezionalità muti il senso direzionale in malam partem, apparirebbe opportuno riflettere sulla svalutazione della rilevanza dei vincoli familiari inerente a una prassi giurisdizionale che regolarmente mette nel nulla le circostanze aggravanti del rapporto di coniugio e del rapporto parentale.

Sulla linea di questo rilievo critico occorre stigmatizzare l'obsolescenza del quadro normativo che regge la regolamentazione dei delitti di omicidio, in relazione ai quali le circostanze aggravanti giocano un ruolo di rilievo soltanto sul piano della previsione astratta, ma non sul piano concreto dell'applicazione pratica. Se dall'orientamento dosimetrico, piuttosto uniforme tra i giudici che si sono succeduti nei giudizi degli ultimi dieci anni, appare dominante la tendenza all'abbattimento della pena per gli "omicidi di prossimità", occorrerebbe rimodellare le fattispecie di omicidio e ridare una rilevanza pratica al complesso coacervo delle situazioni aggravanti. In particolare, sarebbe probabilmente opportuno introdurre, come in altri ordinamenti, due figure di omicidio. La prima - corrispondente alle ipotesi di maggiore atrocità e di connessione con attività criminose organizzate nonché alle ipotesi di recidivanza specifica dovrebbe essere punita con una pena edittale più severa, che dovrebbe essere, a mio avviso, l'ergastolo. Questa pena, giustamente temperata in funzione del progressivo e accertato processo di autorieducazione del condannato, sarebbe opportuno rimanesse come punto di riferimento punitivo inderogabile per i delitti più gravi contro la persona. Tale previsione di pena potrebbe essere modificabile in melius soltanto in virtù di circostanze attenuanti di consistenza sufficientemente determinata.

La seconda figura di omicidio, idonea a ricomprendere una quota non indifferente di "omicidi di prossimità", punita con una pena edittale meno severa (per esempio, la reclusione da 18 a 21 anni), aperta a una valutazione non restrittiva delle situazioni di attenuazione della pena, dovrebbe comunque consentire di dare rilievo effettivo alle circostanze aggravanti, tra cui, inderogabilmente, al vincolo coniugale o parentale, ai motivi abietti e futili, alla crudeltà e, con nuova previsione, all'essere stato l'omicidio preceduto da condotte violente reiterate nel tempo ai danni della vittima.

Queste considerazioni, naturalmente, meriterebbero un ampio dibattito nell'ambito di un discorso di politica criminale serio e obiettivo, che trascendesse l'eccitazione morbosa provocata dalla dilatazione mass-mediatica dei singoli casi e desse all'ordinamento penale un volto veramente umano, sia perché attento all'esigenza del reinserimento del condannato in una normale vita sociale, sia perché rispettoso dell'imperativo di giustizia che promana dalla gravità del torto compiuto dall'autore.

Mauro Ronco



ASSOCIATO

INFORMITALIA INFORMAZIONI INVESTIGAZIONI RICERCHE DAL 1938

70 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Informitalia è presente nel settore fin dal 1938, e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica di Società in Accomandita Semplice.

Decenni di esperienza permettono di offrire una vasta gamma di servizi atti a soddisfare le esigenze degli utenti.

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti soci collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti danneggiamenti atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE E PREVENTIVI GRATUITI

10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616 R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail: informitalia@tin.it – cell. 3351321901 Autorizzazione prefettizia n. 203/89



Storia dell'avvocatura

LO STATO DEGLI STUDI ITALIANI SULLA STORIA ELLE PROFESSIONI FORENSI N UN CONVEGNO DEL C.N.F. (18-19 SETTEMBRE 2009)

ei giorni 18 e 19 settembre 2009 si è tenuto a Roma, presso l'aulica sede del Consiglio Nazionale Forense di via del Governo Vecchio, il Convegno Edizioni, studi e fonti sulla storia dell'avvocatura in Italia nelle realtà locali. Si è trattato dell'ultima iniziativa, in ordine di tempo, della Commissione per la Storia dell'Avvocatura del C.N.F., attualmente coordinata con efficacia e convinzione da Stefano Borsacchi e che lo è stata in passato, con altrettanta efficacia e convinzione, da altri due avvocati egualmente caratterizzati da una spiccata sensibilità per la storia della professione: Guido Alpa e Remo Danovi.

Ai fini della storiografia sulle professioni forensi, moltissimi sono i meriti della pur relativamente giovane Commissione (essa non è in effetti operativa che dagli albori del nuovo millennio, nata da una costola della Commissione Cultura). Fra tali meriti rientra indubbiamente, in primis, l'avere potentemente sollecitato, con uno di quegli stimoli provenienti dalla 'società civile' così efficaci nel motivare gli storici, lo sviluppo, sino a quel momento alquanto languente, d'uno specifico movimento di studi sulle radici dell'avvocatura; in secundis, l'aver voluto e saputo coinvolgere in modo sistematico, completo ed organico, insieme con storici d'altri settori talora già attivi sull'argomento (spesso soprattutto in una prospettiva sociologica, non di rado concentrata sul secondo Ottocento), l'ambito accademico della storiografia giuridica, il quale, sino a tempi assai recenti, appariva più affascinato da altri temi e che, proprio anche grazie alle iniziative del C.N.F., sta invece sempre più 'riscoprendo' la grandezza e la profondità, anche per una più piena comprensione della propria disciplina, dei temi legati alla storia delle professioni forensi (così, non a caso, si sono oltre al resto recentemente visti autorevolissimi manuali di Storia del diritto recare, fra i propri tratti innovativi, sezioni specifiche più o meno ampie dedicate proprio alla storia di tali professioni¹). Sempre fra i meriti della Commissione si possono ancora annoverare l'aver saputo mantenere, malgrado i vari avvicendamenti 'ai vertici' (del Consiglio e della Commissione), continuità e ritmi sostenuti nelle iniziative convegnistiche e nelle pubblicazioni² e l'avere contribuito a salvaguardare, coerentemente, peraltro, alla natura ed alle finalità istituzionali del C.N.F., unitarietà di metodo e di prospettive in un settore storiografico nel quale, soprattutto quanto più la ricerca s'inoltra nel passato, tanti potrebbero invece essere i germi di 'disunità': a cominciare dalla storica frammentazione geopolitica, e dunque giuridico-istituzionale, della penisola, con i suoi riflessi disciplinari ed operativi, per continuare, oltre al resto, con la molteplicità delle figure professionali, fra di loro talora anche abbastanza lontane, che storicamente presiedono alla formazione dell'attuale categoria unitaria dell'avvocatura (molteplicità della quale la dicotomia avvocato /procuratore non rappresenta che l'espressione più evidente, ma che abbraccia anche altre figure, come, ad esempio, notai di vario tipo, liquidatori, attuari, figure che restano ad oggi ancora in gran parte da indagare proprio nella loro prospettiva di 'operatori del processo in supporto delle attività di parte').

Non ultimo merito della Commissione, poi, il suo ininterrotto contributo di sostegno alla ricerca: un elemento che sarebbe sempre da sottolineare, ma che tanto più deve esserlo in tempi come gli attuali, nei quali le restrizioni in quest'ambito sembrano divenute una costante, quasi un trend del quale s'intravede con difficoltà qualche possibilità d'inversione a breve termine, mentre assai facilmente se ne possono, purtroppo, prevedere gli esiti.

Il Convegno di settembre aveva per scopo quello di fare il punto degli studi condotti, cui è stata dedicata la prima giornata, inaugurata dal Presidente del C.N.F., Guido Alpa, e delle prospettive di sviluppo future, che sono state illustrate il giorno successivo, sotto la presidenza del Coordinatore della Commissione, Stefano Borsacchi. Il concorso di partecipanti è stato assai numeroso ed ha visto una confortante compresenza d'avvocati e di storici: un bel segno della 'intercomunicazione fra mondi' che sin dall'inizio ha costituito un elemento caratterizzante le iniziative della Commissione.

Fra gli storici, come ormai d'abitudine, assoluta appariva la prevalenza degli storici del diritto. Impossibile, in questa sede, illustrare adeguatamente, anche soltanto in sintesi, i contenuti degli interventi e dei dibattiti: per un quadro d'insieme si riproduce, a latere, la 'locandina' del Convegno; un apposito, ampio rendiconto è peraltro in corso di pubblicazione su Rassegna Forense a firma di Gian Savino Pene Vidari, uno dei tre insigni esponenti della storiografia giuridica che compongono il Comitato Scientifico della Commissione (Antonio Padoa Schioppa, Gian Savino Pene Vidari, Vito Piergiovanni): mi limito a rinviare ad esso.

È invece possibile qui dare rapidamente conto di quanto ha più specificamente riguardato la storia dell'avvocatura piemontese. Sempre Gian Savino Pene Vidari, oltre al resto coordinatore e portavoce del pool di studiosi che da tempo lavorano sulla storia delle professioni forensi locali presso le Università di Torino e del Piemonte orientale, ha illustrato dapprima gli esiti già raggiunti dal gruppo, consistenti, in particolare, in tre monografie (per data di pubblicazione: di Paola Casana Testore, del 2005, sull'avvocato d'inizio Ottocento Giovanni Ignazio Pansoya³; di Francesco Aimerito, del 2008, sulla codificazione della procedura civile sardo-piemontese4; di Alberto Lupano, sempre del 2008, sul docente universitario cinquecentesco e celebre consulente Aimone Cravetta⁵), oltre a vari articoli ed iniziative congressuali (da segnalare, in particolare, il recentissimo contributo di Pene Vidari dedicato alle figure di Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli ed Antonio Scialoja esuli a Torino6); egli ha inoltre riferito in ordine alle prospettive di sviluppo delle attività, che confluiranno, in particolare, in un volume, in corso di preparazione, sugli avvocati - anche piemontesi - del Risorgimento, in connessione con il movimento di studi ingenerato dalle imminenti celebrazioni del 150° della proclamazione del Regno unitario.

Si è aperto con la segnalazione – senza pretesa d'esaustività, anzi! –

d'alcuni dei meriti acquisiti dal C.N.F. con la costituzione e l'opera della Commissione per la Storia dell'Avvocatura, e ci pare di poter concludere ritornando sul tema: le attività della Commissione hanno anche ispirato, sin dall'inizio, molteplici, valide iniziative locali, non solo in ambito accademico, ma anche – pur sempre, di norma, in collaborazione con le Università – presso i singoli Ordini degli Avvocati. Si è così potuto far leva, oltre al resto, su di una nobile tradizione dell'avvocatura italiana otto-novecentesca, quella della coltivazione, a livello locale, delle proprie memorie; non di rado, proprio per effetto dell'opera di coordinamento e cooperazione del C.N.F., gli sviluppi recenti di quella nobile tradizione hanno saputo elevarsi al di sopra delle pur comprensibili tentazioni retorico-autocelebrative e degli inevitabili rischi d'approssimazione amatoriale che avrebbero talora potuto prospettarsi. In taluni casi la Commissione nazionale ha fatto da 'prototipo' - come è anche reiteratamente emerso nel corso del Convegno – per la costituzione di specifiche commissioni di studi storici all'interno degli Ordini locali. Non sarebbe forse azzardato ipotizzare che anche presso l'Ordine di Torino, da tanto tempo sensibile⁷, e continuativamente attento⁸ ad indagare le proprie radici, possa essere in futuro costituito un organismo siffatto.

Francesco Aimerito*

^{*} Con lettera del 13 ottobre 2009 il presidente Mauro Ronco mi ha comunicato che il Consiglio del nostro Ordine mi ha individuato per seguire i lavori della Commissione per la storia dell'Avvocatura presso il C.N.F. Colgo questa occasione per esprimere il mio sentito e doveroso ringraziamento al Consiglio.

È il caso, in particolare, di A. Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea, Bologna 2007, pp. 131-148, 284-295, 550-559.

² La Commissione promuove e sostiene una specifica collana di elevatissimo livello scientifico (Storia dell'Avvocatura in Italia), edita dalla bolognese il Mulino a far tempo dal 2002: l'elenco dei volumi ad oggi editi può essere consultato *on line* sul sito del C.N.F.: http://www.consiglionazionaleforense.it/online/Home/CNF/Pubblicazioni/articolo5376.html

³ P. Casana, *Tra Rivoluzione francese e Stato costituzionale. Il giurista Giovanni Ignazio Pansoya (Torino, 1784-1851)*, Napoli 2005 (Università di Torino, Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Serie V, Memoria 28).

⁴ F. Aimerito, *La codificazione della procedura civile nel Regno di Sardegna*, Milano 2008 (Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro", Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II, 24).

⁵ A. Lupano, *Aimone Cravetta (1504-1569) giurista del diritto comune*, Torino 2008 (Deputazione Subalpina di Storia Patria, Miscellanea di Storia italiana, Serie V, Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino, XVI).

⁶ G.S. Pene Vidari, Giuristi napoletani esuli a Torino fra scienza e pratica, in Sapere accademico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale. Convegno organizzato dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere in collaborazione con Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Accademia delle Scienze di Torino, Accademia degli Intronati di Siena, Accademia Nazionale di Lettere, Scienze ed Arti di Modena, Dipartimento "G. Tarello", sez. di Storia del diritto, Genova, 7 e 8 novembre 2008, a c. di V. Piergiovanni, Genova 2009 (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Collana di Studi e Ricerche, XLVII), pp. 31-52

⁷ Questa sensibilità risulta attestata sin dai primi numeri de *la Pazienza*, in particolare con i lavori di Cesare Amerio e Bruno Bonazzi.

⁸ Si pensi all'ormai lunga serie dei "ritratti" di Dario Poto.





Edizioni, Studi e Fonti sulla storia dell'Avvocatura in Italia nelle realtà locali

Convegno. Roma, 18 e 19 Settembre 2009 Via del Governo Vecchio 3

18 Settembre

Ore 15.00

Saluti e introduzione

Gruppo Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale

Forense

Ore 15.15

Le collane editoriali del CNF: edizioni 2008-2009 ed

iniziative programmate

Stefano Borsacchi, Coordinatore Commissione per la Sto-

ria dell'Avvocatura

I Sessione: Studi di carattere generale effettuati e in

corso

Presiede Stefano Borsacchi

Ore 15.30

Goldoni Avvocato

Umberto Santarelli

Ore 15.45

Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento

Antonio Padoa Schioppa

Ore 16.00

Avvocati del Risorgimento in Toscana

Floriana Colao

Ore 16.15

Processo e difesa penale a Venezia

Claudio Povolo

Ore 16.30

I Galatei forensi

Pasquale Beneduce

Ore 16.45

L'Avvocatura nell'opera di Maranta

Marco Miletti

Ore 17.00

Avvocati d'impresa

Alessandra Cantagalli

Ore 17.15

Ricerche sulle vicende del Consiglio Nazionale Forense

Antonella Meniconi

Studi locali effettuati

Ore 17.30 Liguria Vito Piergiovanni

Ore 17.40 Veneto, Padova, Verona Claudio Carcereri

Ore 17.50 Trieste Roberto Pavanello

Ore 18.00 Urbino Anna Maria Giomaro e Filippo Marra

Ore 18.10 Toscana Floriana Colao

Ore 18.20 Taranto Francesco Mastroberti

Ore 18.30 Messina Giacomo Pace

Ore 18.40

Discussione

19 Settembre

Ore 9.30 - 13.00

Programmi di studio e proposte di carattere generale

Presiede Stefano Borsacchi

Diritto Canonico

Andrea Errera

Avvocati e Colonie

Luciano Martone

Piemonte Gian Savino Pene Vidari

Lombardia/Veneto Antonio Padoa Schioppa e Giampaolo

Massetto

Parma Sergio Di Noto

Modena Carmelo Elio Tavilla

Bologna Marco Cavina e Nicoletta Sarti

Ferrara Francesco D'Urso

Liguria Riccardo Ferrante

Ore 10.45 - Intervallo

Toscana Bernardo Sordi

Marche/Abruzzo Luigi Lacchè

Lazio Laura Moscati

Umbria Ferdinando Treggiari

Campania Aldo Mazzacane e Aurelio Cernigliaro

Puglia Francesco Cipriani e Marco Miletti

Calabria Francesco Masciari

Sardegna Antonello Mattone

Sicilia Beatrice Pasciuta, Franco Migliorino, Giacomo

Pace

Discussione e termine Convegno

Pausa

ari Colleghi,

con l'arrivo del nuovo anno possiamo finalmente annunciarvi l'avvenuta attivazione del Punto d'Accesso al Processo Civile Telematico dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Il Punto d'Accesso (PdA) costituisce l'interfaccia di comunicazione unica degli Avvocati torinesi con il Sistema Giustizia; in questo nuovo "ambiente" informatico e telematico già avviene (e avverrà, in misura sempre più estensiva) lo scambio di dati fra Uffici Giudiziari e Avvocato.

Le funzioni attualmente disponibili sono in parte già note (è presente PolisWeb per la consultazione dei registri, nella versione classica e in quella "evoluta" che ne aumenta le possibilità); il PdA è inoltre già testato e certificato per supportare numerose ulteriori funzionalità, che verranno progressivamente attivate dagli Uffici Giudiziari (comunicazioni di cancelleria, deposito telematico di atti...).

Nell'appena trascorso dicembre ha avuto luogo, a Torino, l'inizio della sperimentazione del PCT nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari.

Per consentire a tutti gli iscritti di fruire dei servizi disponibili nel mese di gennaio verrà avviata l'attività di Formazione e di Assistenza per l'utilizzo degli strumenti del PCT (PdA e "Consolle Avvocato") e di ogni altro strumento informatico e telematico (ad es. la Posta Elettronica Certificata) a beneficio di tutti Voi.

L'iscrizione al PdA necessita di due adempimenti:

- 1) acquisto del certificato di autenticazione e firma digitale (c.d. kit di firma digitale o "smart card"), il medesimo che attualmente in molti utilizzano per PolisWeb e per il "servizio sentenze";
- 2) frequenza di un breve corso che appare necessario ai fini della corretta e ordinata gestione dell'assistenza agli utenti. Sin d'ora è attiva la nuova casella di posta elettronica <u>servizitelematici@ordineavvocatitorino.it</u>, a cui potete far riferimento per qualunque interrogativo.

Verrà inoltre attivato un servizio di assistenza presso i locali del Consiglio dell'Ordine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, gestito da un avvocato e da un dipendente dell'Ordine, che garantiscono reperibilità anche mediante rete telefonica fissa e mobile, dalle ore 8 alle ore 22, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato e dei giorni 24 e 31 dicembre (come previsto dalla normativa in materia: art. 30 comma 4 D.M. 17/7/2008).

Commissione Informatica



IL RICINO DI GIONA

T1 mio amico, l'avv. Ettore Serafino del Foro di Pinerolo, mi ha inviato l'ultima sua fatica letteraria dal titolo Il ricino di Giona.

Non c'è bisogno di una presentazione dell'avv. Ettore Serafino. decano degli avvocati di Pinerolo, oggi di anni 92, ma sempre sulla breccia più che attivamente. Quando ha scritto e pubblicato questo libro ne aveva 89.

La sua carriera professionale, la stima e l'ammirazione che hanno in lui colleghi, magistrati e tutti i suoi assistiti, fanno di lui un grande avvo-

Ma non è dell'avvocato che qui

Serafino è anche scrittore, pittore e poeta, oltre che uomo di grande rigore morale e religioso.

Non a caso il libro è stato pubblicato dall'"Effatà Editrice" nella collana "Il piacere di leggere".

Perché è un libro che fa pensare e che affascina fin dall'inizio con tutta una serie di approcci leggeri e lirici.

Come: "Mille e mill'anni or sono. La sera occupava sempre più con l'ombra che l'accompagna i monti, le valli, i villaggi, le case in quell'angolo lontano di mondo, vestiva di grigio gli uomini, ne smorzava i profili, ne annebbiava la vista, ne impigriva i muscoli inducendoli all'attesa del riposo notturno". e "La sua presenza era nell'aria, nel vento leggero che frusciava tra le fronde del sicomoro, nell'ultima luce che pioveva dal cielo, era in tutte le cose che ti circondavano, in te, nelle tue membra, nella tua mente, nel tuo pensiero".

Dopo questa lieve presentazione poetica si dipana la storia di Giona, rivista e immaginata con larghe pennellate che mi ricordano il pittore Serafino.

Giona che riceve il messaggio di Dio di recarsi nella depravata Ninive per richiamare gli uomini sulla retta via, la sua fragilità, il suo timore di non farcela, la fuga sul mare in tempesta, l'abbandono fra le onde, il salvataggio miracoloso del grande pesce, la presa di coscienza della dovuta obbedienza al messaggio divino e il lungo cammino verso Ninive.

E ancora l'incontro nel tempio con la sorda, frettolosa, distratta e agitata gente di Ninive tutta intenta al materialismo e poi con il vecchio usuraio, con il soldato, con l'esattore, con la prostituta, con il monarca, il messag-



Il ricino di Giona

La vicenda umana e spirituale del profeta biblico narrata oggi





gio che riesce a comunicare e che supera il dissenso e lo scetticismo dei più per trasformarsi in "onda purificatrice" e "conversione disperata e inattesa ... trasformando la città e i suoi abitanti".

Ed ancora il ritiro, dopo la missione compiuta, nella spoglia capanna, la vita da eremita di Giona, la sua meraviglia per la nascita nella terra arida del primo virgulto del ricino, il passaggio dei viandanti che si abbeverano della parola di Giona e che scandisce il progredire e la crescita del ricino, visto come il simbolo del suo successo.

Giona si inorgoglisce per il risultato della sua missione che sempre più sente raffigurato nel rigoglio del ricino e si dispera, quindi, quando l'albero si intristisce e rinsecchisce.

Ma viene redarguito da Dio che gli ricorda quanto importante debba essere la coscienza di avere adempiuto alla missione conferitagli e quanto inutile sia la simbologia dell'albero e vano e colpevole l'orgoglio per quanto realizzato.

Giona torna alla sua casa dove, quasi come un premio, o una memoria, trova davanti alla soglia della sua abitazione di nuovo un albero di ricino.

Serafino non si accontenta di riproporre la parabola, ma medita sulla storia di Giona e di fatto la riscrive e la riporta ai giorni nostri, facendo, per lui, pensare un uomo che immagina si chiamasse Giosuè – ma che io non esito a dire che si chiama anche Ettore – e facendogli cercare e trovare un senso alla storia di Giona.

Quest'uomo indossa i panni del viandante e inizia un altro pellegrinaggio a somiglianza di quello di Giona senza una meta precisa.

Ma è un viaggio puramente metaforico, sia pure fatto sotto una spinta possente: "avvertivo in me urgere sempre più intenso il desiderio di non continuare a concentrarmi solo in me stesso, di non trovar solo per me la pace dello spirito, la sicurezza, la serenità della sola mia esistenza che mi venivano date se le rispecchiavo nella parola del Signore...".

Anche qui si assiste all'incontro con una moltitudine di persone in perenne movimento, gente che non vede e non sente, che è dominata dalla fretta, dall'egoismo e dai propri venali, personali problemi, che viene imbambolata dalla facondia di chi comanda, gente dominata da un'esistenza fatta di vuotezza e inutilità "tutto riducendosi a mera finzione".

Ma anche Giosuè, come Giona, si fa ascoltare e infonde serenità e pace nel suo pellegrinaggio, anche Giosuè sente che il suo impegno verso gli altri viene riconosciuto perché anche lui trova il suo ricino sotto le fronde del quale si abbandona.

Giosuè, tutti i Giosuè di questo mondo che avvertono il richiamo della fede trovano riparo in tutti i ricini che incontrano, ripetendosi nei millenni la storia di Giona.

Leggendo questo libro rifletto

sulla condizione nostra e su quella di noi avvocati in particolare, presi come siamo, giorno dopo giorno, dalle mille problematiche giudiziarie e dalle liti e interessi altrui che colmano la nostra esistenza e tendono ad ostruire non solo le nostre facoltà di percezione esistenziale, ma anche la coscienza di mondi diversi.

Mi viene in mente quell'affresco del 400 che, se volete, potete ammirare in quell'isolata pieve di Bastia di Mondovì (si raggiunge comodamente uscendo dall'autostrada Torino-Savona al casello di Carrù o a quello di Niella Tanaro), dove, nel centro di un'enorme raffigurazione dell'inferno, nella parte dedicata al Vecchio Testamento, in mezzo a cento anime di penitenti sottoposti ad altrettanti supplizi da un'orda di diavoli, siede maestosamente Belzebù su due corpi supini, vestiti di toga e riportanti rispettivamente la dicitura "avvocatus" e "procurator".

Questa era la considerazione nel Medioevo del nostro mestiere.

Ma se anche è vero che l'ossessivo affanno e la fretta, oltre che la materialistica e compulsiva spinta alla produttività, possono annebbiare le più nobili capacità intellettive di introspezione e quelle emotive, etiche e/o religiose, consola almeno il fatto che uno di noi, pressoché novantenne, senta il bisogno di farci giungere un messaggio di tale spessore quale quello contenuto nel libro *Il ricino di Giona*.

Giuseppe Volante



IN RISPOSTA ALL'AVVOCATO ROMANA VIGLIANI

ara Romana,

ho letto con estremo interesse il Tuo intervento sull'ultimo numero de *la Pazienza*: "Corte d'Assise, addio".

Prendendo lo spunto da una Tua esperienza professionale giovanile giungi, con un tracciato logico e storico ineccepibile, a dolerTi di come – oggi – taluni principi fondamentali del vivere giudiziario siano stati dimenticati se non, addirittura, eliminati dalla comune coscienza civile.

Hai perfettamente ragione, ed io sono d'accordo con Te.

Ma per non diventare dei comuni laudatores temporis acti (termine non appropriato, specie per una ... progressista come Tu sei) occorre fare una riflessione che, a mio parere – e sembra leggersi, anche Tuo – porta ad una conclusione: che l'attuale codice di procedura penale, nel disperato tentativo di porre un freno al male maggiore della nostra giustizia (la lunghezza dei processi) ha clamorosamente fallito.

Parlo dei cosiddetti "riti premiali": patteggiamento e giudizio abbreviato sottratti, in quanto svolti in camera di consiglio senza la presenza di terzi, a quella pubblicità nella quale Tu riscontri una sorta di attuazione del principio costituzionale per cui la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano.

Questi "riti premiali" hanno forse avuto – ai fini auspicati dal legislatore – un qualche successo dalle nostre parti.

Ma gran parte dell'Italia non li ha presi in considerazione – per i più svariati motivi di cui qui sarebbe inutile parlare – per cui il disastro nazionale dell'amministrazione della giustizia è rimasto immutato, ed il principio costituzionale, cui Tu facevi riferimento, vulnerato.

Ed allora, da parte di noi, testimoni e critici onesti di questa situazione, un atto di coraggio: gridare a tutta voce che questo sventurato ed ormai incomprensibile codice di procedura penale rappresenta, nel suo complesso, un vulnus agli stessi principi costituzionali; e che tutti coloro che, per una ragione o per un'altra l'hanno voluto, fatto e rabberciato, sono stati quantomeno improvvidi ed incompetenti.

Un abbraccio

Sergio Badellino



Dalla Camera Penale

ONGRESSO STRAORDINARIO DELLE CAMERE PENALI **2-3-4 OTTOBRE 2009**

Telle giornate del 2, 3 e 4 ottobre 2009 si è svolto nella nostra città il Congresso Straordinario delle Camere Penali Italiane.

"Chi ha paura della riforma?" questo il titolo che ha accompagnato, fungendo da filo conduttore degli interventi, i lavori cui hanno partecipato circa quattrocento avvocati penalisti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 81 camere penali.

Tre intense giornate di confronto e aggiornamento dedicate alle più importanti e delicate questioni che incidono sul giusto e corretto funzionamento della giustizia e del processo penale.

L'organizzazione dei lavori in sei sezioni (Un nuovo ordinamento giudiziario - Il nuovo ordinamento forense - La questione carcere; La Corte di Cassazione fra teorie e prassi non virtuose - Politica della sicurezza e legge penale - Processo penale: per una riforma sistematica, contro interventi estemporanei) e i contributi provenienti dal mondo delle istituzioni, della cultura e della politica hanno permesso di procedere ad una profonda riflessione e ad una rinnovata proposta sui temi che da sempre vedono impegnata l'Unione delle Camere Penali Italiane.

Rinnovamento della magistratura La piena attuazione e realizzazione dell'art. 111 della Carta fondamentale verrà raggiunta solo con l'introduzione di meccanismi che realizzino la terzietà e l'imparzialità del giudice, salvaguardando l'indipendenza del pubblico ministero dai poteri politici.

Una reale separazione delle carriere che spezzi il legame organizzativo che oggi unisce giudici e pubblici ministeri rappresenta un traguardo ineluttabile e la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura la prima tappa di questo importante percorso; un organo amministrativo diviso in due sezioni (ovvero due organi di governo) che senza trasformarsi in una sorta di "terza camera" politica sottragga l'ordine giudiziario all'influenza del potere esecutivo senza cadere nella "correntocrazia" giudiziaria.

L'obbligatorietà dell'azione penale, la formazione dei magistrati, un regime di responsabilità civile effettiva, la disciplina dei fuori ruolo, il diritto di elettorato passivo alle cariche politiche ed i rapporti con i mass-media le ulteriori questioni affrontate come necessario corollario alla riforma della magistratura giudicante e requirente.

Rinnovamento dell'avvocatura

Unitamente ad altre associazioni forensi degli avvocati specialisti (A.I.A.F. - Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i minori; A.G.I. - Associazione Giuslavoristi Italiani; U.N.C.A.T. - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) l'U.C.P.I. ha messo a punto, un progetto di legge che, nel disciplinare la professione forense autonomamente rispetto ad ogni altra professione intellettuale, mira a rendere più rigoroso l'accesso alla professione, la permanenza dell'iscritto negli albi nonché a regolamentare la specializzazione forense.

Con la "specializzazione forense" l'avvocato "specialista", pur rimanendo iscritto all'albo degli avvocati ed esercitando al pari dell'avvocato "generalista" la professione dinanzi ad ogni giurisdizione, risulterà iscritto anche nell'ambito di appositi elenchi, uno per ogni settore di specializzazione, tenuti ed aggiornati periodicamente dai Consigli dell'Ordine.

Si tratta di un importante percorso intrapreso con la volontà di procedere verso la qualificazione e il recupero di dignità della professione d'avvocato.

La determinazione è tanta e se sarà affossata anche tale riforma l'U.C.P.I., per bocca del Presidente, ha già annunciato che istituirà comunque i corsi di formazione dei penalisti conferendo il titolo di specializzazione rilasciato dalle camere penali anche sfidando le sanzioni disciplinari degli organi competenti.

La questione carcere

Il sovraffollamento della popolazione carceraria è la causa principale della attuale situazione d'ingestibilità degli istituti penitenziari italiani ed espone altresì il nostro Paese alle sanzioni comminate dalla Corte Europea di Strasburgo per la lesione dei diritti minimi di sopravvivenza nella espiazione della pena.

Per impedire il collasso del sistema carcerario occorre contenere l'uso indiscriminato e massiccio della custodia cautelare in carcere, privilegiare l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa per regolare la presenza dei cittadini extracomunitari sul territorio italiano e potenziare il sistema delle misure alternative al car-

Dalle mozioni approvate dal Congresso è scaturita la delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali che proclama l'astensione dalle udienze penali per reagire ad una



pesante situazione del carcere e per censurare l'inasprimento del regime detentivo previsto dall'art. 41 bis (cd carcere duro) e la limitazione dei colloqui dei difensori.

Un nuovo codice penale

Il sistema penale vigente nel nostro Paese, in ragione della sua formazione d'occasione e stratificata, rappresenta oramai un corpo normativo disorganico che insidia la funzionalità dei suoi meccanismi ed induce un'indubbia perdita di prestigio e credibilità sociale.

Una riforma della giustizia deve necessariamente passare attraverso la riconfigurazione del diritto penale sostanziale.

Occorre privilegiare la tipologia del reato di evento e riaffermare la funzione selettiva e garantistica del nesso di causalità in quanto solo in tal modo può trovare piena realizzazione il principio di tassatività di interpretazione ed applicazione della norma e di personalità della responsabilità.

In questa prospettiva occorre prevedere l'introduzione di una riserva assoluta e rinforzata di legge penale, ancorata alla previsione di un quorum qualificato con esclusione del decreto legge e del decreto legislativo dal novero delle fonti penali.

Riforma organica del codice di procedura penale

La strada da praticare è quella degli interventi organici sul codice vigente seguendo due linee direttive generali: la riaffermazione del dibattimento come luogo naturale di formazione della prova e la razionalizzazione del sistema dei riti alternativi.

In tale cornice le indagini preliminari vanno ricondotte alla loro naturale funzione preparatoria, con un potenziamento dell'effettività del controllo
giurisdizionale; il dibattimento va
tutelato contro l'acquisizione sempre
più invasiva di prove preformate e
attraverso un potenziamento del ruolo
delle parti nel corso della cross-examination a scapito di interventi ufficiosi
del giudice, lesivi della terzietà e
potenzialmente pregiudizievoli per il
corretto risultato probatorio.

Una ristrutturazione del sistema delle notificazioni che eliminando incrostazioni presuntive gli restituisca effettività nonché la riformulazione dei fondamenti del processo *in absentia* intorno al principio di conoscenza effettiva dell'accusa, eventualmente introducendo meccanismi di sospensione del rito degli irreperibili, sono interventi sistematici di pronta adozione efficaci nell'immediato sul versante del contenimento dei costi del processo.

Questi i principali interventi auspicati dall'U.C.P.I. per far fronte a leggi disordinate, a sentenze costituzionali involutive, a prassi processuali fuori dai principi cardine del processo accusatorio, all'inefficienza e dequalificazione del sistema.

"La separazione delle carriere è ormai una riforma ineluttabile": queste le testuali parole del professor Giovanni Conso nell'intervento magistrale pronunciato al Congresso. L'illustre giurista, che ha seguito tutte le giornate congressuali, ormai libero da impegni istituzionali ha solennemente affermato di avere da tempo individuato nella separazione delle carriere un pilastro irrinunciabile per una riforma del processo penale che possa definirsi realmente compiuta.

La mancata riforma dei soggetti che partecipano al processo, infatti, vanificherebbe qualsiasi modifica, anche se organica e strutturale, del rito penale stesso.

Ed è proprio in tale passaggio che si annida la risposta alla domanda retorica che ha dato il titolo al Congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

> Il direttivo della Camera Penale "Vittorio Chiusano"



massima riservatezza consulenza gratuita preventivi trasparenti referenze documentabili

ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta

INVESTIGATORE PRIVATO CIVILE E PENALE

CONSULENTE DEL GIUDICE

INFORMAZIONI E SICUREZZA

INDAGINI RISERVATE PER STUDI LEGALI ED AZIENDE

TUTELA DELLA FAMIGLIA

ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta professionalità ed esperienza al servizio del Cliente

Autorizzazione 156/04 Prefettura Torino Autorizzazione 6792/06 Prefettura Torino

Socio AIPSA Socio FEDERPOL



Via Morghen 3 – 10143 Torino tel-fax +39.011.7710674 mobile +39.333.9805482

alpha.investigazioni@tiscali.it



UN RICORDO DI MAURIZIO LAUDI

(intervento al Congresso Straordinario delle Camere Penali del 2-3-4 ottobre 2009)

ari colleghi voglio ricordare Maurizio Laudi, il dottor Maurizio Laudi Giudice Sportivo anzi il Sostituto Procuratore Maurizio Laudi. Non è usuale che un congresso di avvocati ricordi ed onori un Pubblico Ministero. Noi siamo abituati a denunciare e criticare le nostre naturali controparti. A volte in modo duro e aspro. A volte anche troppo. Ma sappiamo riconoscere il valore, la competenza, la vigoria, la correttezza di chi con noi si scontra per ragioni di giustizia.

L'interesse dello Stato a perseguire reati e l'interesse del singolo cittadino che sottoposto a processo ha diritto di essere garantito nella difesa, contrappongono nel processo uomini di legge molte volte appassionati e convinti assertori non solo della loro tesi ma anche del merito sottostante, delle ragioni di donne e uomini che incarnano l'oggetto della loro discussione. È per questo che con il dott. Laudi lo scontro è stato duro quanto il rispetto della funzione che non è mai mancato.

Per noi torinesi che abbiamo vissuto il dramma della sua prematura scomparsa, tanti begli elogi abbiamo sentito su di lui. Ma credo che tra i tanti due debbano qui, in un Congresso di Avvocati, essere ripetuti: il primo che in qualche modo ho già ricordato ma che voglio ribadire: la sua correttezza.

La correttezza la si pratica "sul campo", avremmo detto parlando magari di sport. Perché, come diceva Vittorio Pozzo, lo sport (anzi il calcio) è vita, luogo dove si lotta e si combatte e alla fine ci si stringe la mano esattamente come dovrebbe essere nella vita.

E il dott. Laudi la partita della correttezza l'ha giocata tutta sino in fondo. Vincendola.

La seconda: il suo rispetto per gli avvocati. Vittorio Chiusano insegnava che ai Giudici bisogna dare del lei: per il rispetto da porgere e da ottenere. Maurizio Laudi era un'eccezione: potevi dargli del tu perché era un uomo che sapeva distinguere i momenti, gli argomenti e tener le distanze.

Non ti regalava mai nulla. Ma con lui potevi sempre parlare, discutere, gettare ponti per cercare soluzioni anche nelle situazioni più difficili là dove altri non avrebbero saputo dialogare.

Un grande di cui sentiamo già e sentiremo sempre la mancanza...

Luigi Chiappero



IN RICORDO DI UN AMICO

Introduzione del Presidente dell'Ordine in ricordo del dottor Maurizio Laudi Conferenza Nazionale sul Patrocinio a carico dello Stato. Torino, 26 settembre 2009

a Conferenza Nazionale sul Patrocinio a carico dello Stato, promossa dall'Ordine di Torino, si apre in concomitanza con le esequie del Procuratore della Repubblica di Asti, Consigliere Maurizio Laudi, che gli Avvocati torinesi hanno apprezzato come Giudice Istruttore, poi Sostituto Procuratore e infine, per molti anni, come Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino.

Maurizio Laudi è stato uomo e magistrato fuori dal comune. In lui l'intelligenza e la tenacia investigativa, nonché la raffinata competenza giuridico/processuale non hanno mai fatto velo a una umanità buona e generosa, entusiasta della esistenza umana e inclinata a vedere negli altri gli aspetti positivi del carattere e delle attitudini di vita.

Se la natura dell'uomo è naturalmen-

te inclinata al bene, anche se a questa inclinazione fanno ostacolo i difetti di ciascuno, ingigantiti talora dall'egoismo, in Laudi la naturale inclinazione al bene si è espansa vigorosamente, in un processo ascendente, che ha via via contagiato tutti coloro che con lui hanno condiviso una parte della vita: prima i suoi compagni di Università, tra cui chi vi parla, e i suoi Maestri, come il prof. Marcello Gallo, che lo fu in diritto penale; poi i magistrati, suoi colleghi di lavoro; infine, gli avvocati, indipendentemente dal contingente contrasto processuale o dalla differenza delle impostazioni culturali.

Per questi motivi la morte repentina di Laudi ha provocato sconcerto e dolore unanimi nell'universo della giustizia: tutti, infatti, abbiamo compreso di aver perso una compagnia preziosa per l'opera di bene che siamo chiamati a costruire in questa vita. Con riferimento a Maurizio Laudi possiamo realmente dire che si è avverato concretamente ciò che è scritto sui trattati di filosofia morale e sui migliori scritti di diritto penale: che è possibile odiare il male e il delitto, pur amando veramente il colpevole. Laudi, giurista insigne e rigoroso, è stato anche, e soprattutto, magistrato equilibrato e sensibile, che ha saputo serbare attenzione e riguardo verso l'umanità di coloro che egli dovette sottoporre, con le sue investigazioni, alla sofferenza del processo e della repressione penale. Egli ha combattutto il delitto, ma ha sempre amato l'uomo che si determina a compierlo.



Quote d'iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine ha fissato per l'anno 2010 i seguenti importi quali quote di iscrizione:

	Euro
Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00	400,00
Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00	300,00
Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00	350,00
Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00	225,00
Praticante abilitato	100,00
Praticante semplice	50,00

Il reddito da considerare è il Reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nell'anno 2008 e dichiarato nel 2009:

- per l'attività svolta in forma individuale: fare riferimento alla somma indicata al rigo RE 21 colonna 2 del Modello Unico 2009
- per l'attività svolta in forma associata: fare riferimento al reddito di partecipazione risultante dal rigo RH 15 del Modello Unico 2009

Termine pagamento 31 marzo 2010

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di seguito le coordinate bancarie:

Banca Intesa BCI - Via Garibaldi 45/a IBAN: IT47 J030 6901 1380 0416 3060 111 Intestato: Consiglio Ordine Avvocati

Causale: specificare il nome e il cognome dell'Avvocato/Praticante che effettua il pagamento

Le ricevute potranno essere ritirate presso gli sportelli.

Penalità per il ritardato pagamento: il doppio del tasso degli interessi legali per i pagamenti eseguiti dal 01/04/2010 al 31/12/2010